



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3. -

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL.MINIST.
DOTT.SSA	MARIA	MONTELEONE	PUBBL.MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL.MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS.GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRT.

UDIENZA DEL 28.02.2002

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ESAME DEL TESTE:

AMM. MARTINI FULVIO

PAG. 02 - 69

RINVIO AL 04.03.2002

PRESIDENTE: Il teste è presente? Allora, imputati tutti presenti, va bene, siamo tutti presenti. Volevo dire ai Difensori, per quanto riguarda le liste testi, c'è un Marano Francesco che non...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Marano Carlo.

PRESIDENTE: ...Marano Carlo, che non ci risulta, non ci risulta come... **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: dovrebbe essere Morano. **PRESIDENTE:**

...come persona esistente, per l'udienza credo del... non del 4, quell'altra... dell'8. **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: perché c'era un Marano Francesco teste nostro. **GIUDICE A LATERE:** il 12

marzo... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Morano?

PRESIDENTE: no, non è l'8? **GIUDICE A LATERE:** no,

il 12 marzo. **PRESIDENTE:** sì. **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: la lista testi l'avevamo fatta prima,

quindi... **PRESIDENTE:** Marano Carlo, sì, del 12

marzo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non esiste,

comunque. **VOCE:** Morano, Morano Carlo. **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: chi sarebbe? **PRESIDENTE:**

Morano... perché siccome c'è un teste Marano,

quindi... che noi già abbiamo sentito... Morano.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: allora è un errore,

perché qui è scritto Marano. **PRESIDENTE:** ah, ho

capito. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** è il numero

126, almeno, della nostra lista testimoniale.

PRESIDENTE: ho capito, Morano. **GIUDICE A LATERE:**
allora dobbiamo verificare. **PRESIDENTE:** va bene,
sì, allora, faccia entrare il teste. **PUBBLICO**
MINISTERO ROSELLI: a proposito di lista testi, il
Pubblico Ministero rinuncia al teste Petroni
Gisberto, era un 348. Era sfuggito fra le
rinunce, Petroni Gisberto, è uno dell'I.T.A.V..

ESAME DEL TESTE AMM. MARTINI FULVIO.-

PRESIDENTE: consapevole della responsabilità che
con il giuramento assumete davanti a Dio, se
credente, e davanti agli uomini, giurate di dire
la verità, null'altro che la verità. Dica lo
giuro. **TESTE MARTINI FULVIO:** lo giuro.

PRESIDENTE: lei è? **TESTE MARTINI FULVIO:** sono
l'Ammiraglio Martini. **PRESIDENTE:** Martini, nome?

TESTE MARTINI FULVIO: Martini Fulvio. **PRESIDENTE:**

dove e quanto è nato? **TESTE MARTINI FULVIO:** sono

nato a Trieste il 26/02/'23. **PRESIDENTE:**

residente? **TESTE MARTINI FULVIO:** a Roma, Via

Quinto Fabio Pitore, 28. **PRESIDENTE:** sì, prego!

Risponda ora alle domande che le verranno rivolte

dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati. **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: Ammiraglio Martini, lei ha

fatto parte del S.I.S.M.I.? **TESTE MARTINI FULVIO:**

sì, sono stato Direttore del S.I.S.M.I. dall'84 al '91. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** in precedenza aveva pure prestato servizio presso il S.I.S.M.I., in periodi pregressi? **TESTE MARTINI FULVIO:** avevo prestato servizio nel vecchio S.I.D., ma avevo lasciato per rientrare in Marina nel 1978. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** quindi nel 1980 lei prestava servizio in Marina? **TESTE MARTINI FULVIO:** sì, certo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** presso quale ufficio? **TESTE MARTINI FULVIO:** ottanta... ero destinato a ...(incompr.), avevo appena ultimato il comando della Seconda Divisione Navale. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** nell'ambito della sua attività svolta quale Direttore del S.I.S.M.I., ebbe in qualche modo occasione di occuparsi della vicenda di Ustica? **TESTE MARTINI FULVIO:** sì, purtroppo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** dica in... se può precisare... **TESTE MARTINI FULVIO:** cioè, io ho cominciato a occuparmi della questione di Ustica nel 1986, in quanto una delegazione di familiari delle vittime andò dal Presidente Cossiga, Presidente della Repubblica, a chiedere di accelerare la storia di Ustica. Cossiga chiamò il Presidente del Consiglio che era Craxi, Craxi chiamò Amato che

era il Sottosegretario alla Presidenza e io fu incaricato di raccogliere le poche carte che avevamo, a parte quelle che avevamo mandato già alla Autorità Giudiziaria, per fare un punto della situazione. Il punto della situazione era che non c'erano elementi per poter decidere, e fu in quella sede che, in un certo senso, per la prima volta, si parlò di un eventuale recupero dell'aereo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ma fu... da parte del Sottosegretario Amato fu anche sollecitata qualche ricerca ulteriore? **TESTE**

MARTINI FULVIO: no, perché noi non avevamo... c'era parallelamente... **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: non come attività istruttoria, ovviamente; come richiesta di informazioni. **TESTE**

MARTINI FULVIO: no, non fu... non fu chiesto niente, i tre... le tre ipotesi che allora sussistevano, erano ancora il cedimento strutturale, l'esplosione a bordo o... un eventuale missile, nel caso di uno scontro aereo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma lei non fu interessato anche di tenere qualche contatto con qualche Autorità straniera? **TESTE MARTINI FULVIO:**

beh, io fui interessato di chiedere a qualche collega straniero qualche cosa, mi... mi ricordo

adesso che parlai con l'Ammiraglio Lacoste che era il capo dei Servizi francesi, ma non ebbi nessun... la portaerei francese era in porto e quindi non... la cosa non ebbe seguito. **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: ha ricordo se, con riferimento appunto alle ipotesi prospettate di un recupero del relitto, vi fu qualche contatto di natura anche tecnica con Autorità americane? **TESTE**

MARTINI FULVIO: ci fu un contatto per sentire quali possibilità gli americani avevano di aiutarci nel... diciamo nell'avvicinamento al relitto e credo, se ricordo bene, che parlai con l'Addetto Navale americano qua a Roma. **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: che cosa rispose? **TESTE**

MARTINI FULVIO: che avrebbe interessato le sue Autorità, poi la cosa non ebbe più seguito.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè, non fu fatta una previsione possibile di spesa, in ordine alla fattibilità di una esplorazione notturna... chiedo scusa, del fondo marino? **TESTE MARTINI**

FULVIO: no, io... che io fossi interessato a una cosa del genere, lo escludo. Insomma, non... non me ne ricordo. L'unica cosa che posso ricordare è che a un certo punto, quando fu interessata la ditta francese "Ifram", che credo fosse quella

che eseguì il primo recupero, o comunque un parziale recupero, io scrissi una lettera al Governo dicendo che l'"Ifram" era una ditta dello Stato francese e che comunque lo Stato francese poteva essere interessato a... il Signor Cousteau, che era uno dei principali della ditta francese, era notoriamente un agente dello S.D.E.C.E.. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** questo però viene dopo. Le chiedo se prima che si... venisse approvata la legge per effettuare il recupero, e quindi si cercasse anche la ditta incaricata, fu studiata una possibilità di ricognizione del fondo marino? **TESTE MARTINI FULVIO:** credo che questa qua interessasse agli americani, più che altri, ma io onestamente non ricordo di... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** con il permesso della Corte, vorrei che venisse mostrata... questo è il testo, ovviamente, messo al computer ma mi sembra piuttosto chiaro, la lettera indirizzata all'Ammiraglio Fulvio Martini da Richard Charles (s.d.), Capitano di Vascello... chiedo scusa per l'inglese, credo sia della Marina Americana, in data 7 novembre '86, se questo sollecita la memoria del teste. Ovviamente non è l'originale della lettera, è il

testo poi messo a computer, ma mi sembra molto chiaro. **AVV. DIF. NANNI:** Presidente, mi scusi, nessuna opposizione, naturalmente, e nessuna contestazione sui contenuti e sull'esatta trascrizione del contenuto, ma se non è tanto difficile far... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non c'è problema da parte mia, era solo per... **AVV. DIF. NANNI:** sì, sì, voglio dire, per una questione di maggior correttezza, oltre... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** era più che altro per sollecitare la memoria al teste. **AVV. DIF. NANNI:** va bene, se... siccome so che la Corte di solito ha il fascicolo relativo alle... **PRESIDENTE:** non so ora... sì. **AVV. DIF. NANNI:** ...testimonianze già rese, se ce l'ha sottomano... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ma non è una testimonianza. **AVV. DIF. NANNI:** sì, potrebbe essere allegato, potrebbe essere come atti relativi... **PRESIDENTE:** vediamo se c'è il riferimento qui nella pagina... allora, volume quattro bis, Atti provenienti dalla Commissione Stragi, volume quattro, fascicolo due, cartella tre. **GIUDICE A LATERE:** no, quindi l'avranno preso, non ce l'abbiamo... **PRESIDENTE:** va bene, intanto gliela mostriamo così, se poi ha necessità di verificare

l'originale... **TESTE MARTINI FULVIO:** va be', questo è... questo è il contatto che io ho avuto con l'Addetto Navale americano, questo... evidentemente ci sono i dettagli che ovviamente, a distanza di tanti anni, non è possibile ricordare. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** era solo per sollecitarle... adesso lo ricorda, insomma, l'episodio. **TESTE MARTINI FULVIO:** come no, ma avevo già detto che avevo contattato l'Addetto Americano chiedendogli di usare alcuni mezzi che avevano la U.S. Navy. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** quindi fu fatta anche... fu quantificata una possibile spesa, mi pare? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, questo esattamente non lo ricordo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** prego... grazie! Poi, per quello che riguarda la vicenda del Mig libico rinvenuto sulla Sila, lei sempre ovviamente in quel periodo, '86, '87 e anni successivi, ebbe modo di svolgere qualche attività di ricerca, di supporto documentale? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, io non me ne sono occupato perché evidentemente era già passato il problema del Mig libico, in quel momento. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** sì. **TESTE MARTINI FULVIO:** quello che io posso dire di ricordare, è che secondo quello che noi avevamo

diciamo nelle mani, di documenti, il Mig libico non c'entrava assolutamente niente con la storia di Ustica, ed era un... un transfuga che cercava con un aereo di raggiungere l'Italia dove... poi per mancanza di carburante cadde, insomma. Il Mig era... era disarmato, e quindi non era in condizione di poter effettuare nessun atto di carattere bellico. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** col permesso della Corte, vorrei adesso venisse mostrata al teste la nota 5 novembre 1991, appunto del S.I.S.M.I., a firma appunto dell'Ammiraglio Martini, indirizzata al Giudice Istruttore Priore, con la quale si forniscono notizie in merito ai funzionari che prestavano servizio all'epoca del Mig libico. Non è una deposizione, appunto, è un documento. Mostri prima al Presidente. Questa è proprio l'originale della lettera... gennaio, 5 gennaio, non novembre. **PRESIDENTE:** ma è... scusi, un attimo. Possiamo fare prima le domande, però? Cioè, la visione della lettera, ecco, a che cosa è finalizzata? A sollecitare il ricordo? Questo vorrei capire. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** posso anche provare, dubito un po' che... **PRESIDENTE:** sì, va bene, proviamo... **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: se ricorda chi era... **PRESIDENTE:** ecco, poi... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** proviamo comunque. Ricorda chi era, all'epoca del rinvenimento del Mig libico, per quello che lei poté accertare, chi erano i funzionari del S.I.S.M.I. che si occuparono della vicenda? Ovviamente per quello che lei poté accertare ex post, naturalmente. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, può darsi che abbia fatto una ricerca e abbia detto quello che erano stati i risultati della ricerca, adesso non mi ricordo... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** quindi adesso non è in grado di ricordarselo. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, certo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** allora appunto... **PRESIDENTE:** allora, a questo punto, si... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ...a tal fine, per sollecitare la memoria, mostriamo questa lettera. Soprattutto la prima pagina, mi pare. **TESTE MARTINI FULVIO:** sì, sì, ma insomma, immagino che io non avevo fatto altro che accertare dalle carte quelli che saranno andati... saranno stati inviati in missione nella zona del Mig. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** perché lei cita, se non sbaglio, i funzionari Renato Sgura... **TESTE MARTINI FULVIO:** e Agostino

Schittino. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ...e Agostino Schittino, accompagnati da autisti, all'epoca in servizio presso il centro C.S. (s.d.) competete per territorio. Poi subito dopo dice: "Il funzionario Claudio Masci, all'epoca dei fatti in licenza in Cirò Marina, al quale fu richiesto telefonicamente di acquisire notizie sull'incidente". Vorrei chiedere, questo particolare, che cioè le fu richiesto telefonicamente di acquisire notizie sull'incidente, come lo accertò? **TESTE MARTINI**

FULVIO: beh, questo assolutamente non me lo ricordo, queste sono carte che sono state fatte... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** è sicuro

che... lo accertò sulla base di documenti o su base di notizie apprese da funzionari in servizio, in grado di ricordare? **TESTE MARTINI**

FULVIO: no, in genere quando scrivevo lettere alle... alla Magistratura, mi accertavo di avere i documenti necessari. **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: sulla base di documenti. Con riferimento sempre alla vicenda del Mig libico, lei nell'ambito della sua attività può essere in grado di dire, comunque, quale fosse il tenore dei rapporti tra Italia e Libia? O comunque tra

Libia e paesi, diciamo così, dell'Alleanza Atlantica, all'epoca, nel 1980? Sulla base, ripeto, dello studio delle carte del suo servizio. **TESTE MARTINI FULVIO:** cioè, 1980, lei dice? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** '80, quale fosse la situazione, insomma, se c'era una situazione di tensione o meno. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, noialtri nei riguardi della Libia, l'Italia, come altri Paesi anche, compresi gli Stati Uniti, abbiamo sempre avuto una politica del doppio binario, cioè una politica che da un lato permetteva al nostro Paese di acquisire delle quantità di petrolio a dei prezzi inferiori a quelli di mercato. Il secondo punto, i rapporti dal punto di vista politico, a parte l'incidente della espulsione degli italiani dalla Libia erano, diciamo così, decenti, in un certo senso. Fintanto che i Libici non ebbero la... diciamo, non decisero di avere unità e servizi del Patto di Varsavia permanentemente stazionanti in Libia. Allora, da quel momento lì, la Libia entrò nel mirino della nostra ricerca intelligence, sotto il profilo della Difesa militare. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** ma vi fu qualche attività, appunto a livello di intelligence, in merito

all'episodio del tentato colpo di stato in Libia, che avviene qualche mese dopo questi episodi del 1980? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, ci fu una questione interna... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** in cui risulterebbero coinvolti anche alcuni italiani. **TESTE MARTINI FULVIO:** ...una questione interna libica che noi seguimmo, ma non è che ce occupammo in maniera particolare. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** come ultima domanda, vi fu qualche attività di intelligence in merito al fatto che taluni piloti italiani furono... svolsero in qualche modo attività nell'ambito dell'aeronautica libica? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, l'Italia aveva firmato un accordo di cooperazione aerea, e quindi si regolava in base all'accordo, ma non era l'unico Paese che faceva una cosa del genere. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** quindi anche altri Paesi avevano prestato ex piloti... **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, per esempio la Jugoslavia aveva un accordo di cooperazione con la Libia che, tra l'altro, consentiva agli aerei libici di entrare dallo spazio internazionale direttamente nello spazio aereo jugoslavo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** quindi senza passare per lo spazio aereo italiano. **TESTE**

MARTINI FULVIO: senza passare attraverso lo spazio... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** questo già nel 1980? **TESTE MARTINI FULVIO:** ma difatti questo è uno dei punti sui quali si è molto discusso, per il semplice motivo che quando nella questione di Ustica venne fuori che l'aereo di Gheddafi poteva essere coinvolto nella storia di Ustica, è una cosa assolutamente ridicola. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** il motivo, quello che lei ha detto, cioè che... **TESTE MARTINI FULVIO:** il motivo che per andare a Varsavia evidentemente Gheddafi... non vedo perché dovesse passare per lo spazio aereo italiano, dove tra l'altro era obbligato a segnalare la sua presenza, quando aveva la possibilità dallo spazio internazionale di entrare direttamente nello spazio aereo libico... jugoslavo, e di lì proseguire nello spazio aereo del Patto di Varsavia. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** allo stato nessun'altra domanda. **PRESIDENTE:** la Parte Civile? Prego, Avvocato Benedetti. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** può ridare al Presidente il fascicolo? **AVV. P.C. BENEDETTI:** buongiorno, Ammiraglio. Avvocato Benedetti, Parte Civile. Senta, una sola domanda, o meglio, una contestazione: lei precedentemente,

rispondendo ad una domanda del Pubblico Ministero, ha detto che dai documenti, dalle notizie che lei ha acquisito, il DC9 con... quindi la vicenda di Ustica con la vicenda del Mig libico caduto sulla Sila non ha nulla a che vedere. Allora, io le contesto quanto lei ha detto al Giudice Priore durante l'interrogatorio del 19/01/'96, e per completezza della contestazione parto dalle parole del Pubblico Ministero, che dice, alla fine... alla fine dell'interrogatorio, interrogatorio del 19 gennaio '96, dice: "Ha affermato - io leggo così, non c'è il soggetto, comunque - ha affermato che fin dal 1980 uomini dei Servizi parlavano espressamente della possibilità che il Mig fosse caduto in giugno, anzi, lo davano per certo, mentre il S.I.S.M.I. ancora sospetta per anni l'ipotesi del 18 luglio". E lei risponde: "C'erano dei documenti che portavano a questa ambiguità; se lei mi chiede se io penso personalmente che il Mig sia caduto durante l'affare di Ustica o in epoca successiva, le dirò che dalle carte che io ho visto a suo tempo non saprei prendere una decisione". Allora, io vorrei che lei, uno, chiarisse questo punto, anche

diciamo completando la risposta su quali documenti lei ha visto che creavano questa ambiguità e quindi diciamo che non facevano... non la facevano propendere per una o per l'altra possibilità. **TESTE MARTINI FULVIO:** i documenti che creavano una certa ambiguità erano i documenti dei medici legali, i quali in un primo tempo avevano detto una cosa e in un secondo tempo avevano detta un'altra; questo era alla base della mia perplessità di allora. Però, che io fossi convinto che l'aereo potesse essere coinvolto in una battaglia aerea nei riguardi di Ustica, no, perché l'aereo non aveva armi, non aveva la possibilità di... aveva una quantità di carburante tale per cui non... era caduto a causa della mancanza di carburante. Però, sulla data, avevo qualche perplessità perché i due medici legali, una volta avevano optato per una data e la seconda volta avevano optato per un'altra. **AVV. P.C. BENEDETTI:** quindi questo era l'unico documento che, diciamo, le creava questo dubbio. Anche, le chiedo, riguardo a quello che le domanda il Pubblico Ministero e che lei sembra, diciamo, avallare con questa sua risposta, quando dice: "Uomini dei Servizi parlavano espressamente

della possibilità che il Mig fosse caduto in giugno, anzi, lo davano per certo", sempre a seguito di questa documentazione proveniente dai Periti? **TESTE MARTINI FULVIO:** certamente.

PRESIDENTE: questo è il Pubblico Ministero che parla, eh. **AVV. P.C. BENEDETTI:** sì, poi...

PRESIDENTE: no, facciamo... perché sennò... questa è la domanda del Pubblico Ministero, ecco.

AVV. P.C. BENEDETTI: sì, al quale poi...

PRESIDENTE: sì, al quale risponde, no, era per essere chiari nella divisione degli interlocutori, insomma, ecco. **TESTE MARTINI**

FULVIO: sì, sì, era... **PRESIDENTE:** mi scusi, se la vuole riproporre... **TESTE MARTINI FULVIO:**

...era in base ai documenti dei medici legali.

AVV. P.C. BENEDETTI: va bene, nessun'altra domanda. **PRESIDENTE:** Parte Civile "Itavia",

domande? **AVV. P.C. FLICK:** nessuna. **PRESIDENTE:**

nessuna. Difesa Ferri? **AVV. DIF. EQUIZI:** nessuna domanda. **PRESIDENTE:** nessuna domanda. I

Difensori? Prego, Difesa Bartolucci! **AVV. DIF.**

BIAGGIANTI: Avvocato Biaggiati, Difensore del Generale Bartolucci. Ammiraglio, senta, quando ha assunto lei la Direzione del S.I.S.M.I.? **TESTE**

MARTINI FULVIO: il 5 maggio dell'84. **AVV. DIF.**

BIAGGIANTI: e fino a quando ha mantenuto tale incarico? **TESTE MARTINI FULVIO:** il 26 febbraio del '91. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, nell'arco di tempo in cui lei era Capo del S.I.S.M.I., chi era il Capo di Stato Maggiore della Difesa? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, uno dei Capi era... è stato il Generale Bartolucci, l'altro mi sembra che fosse il Generale Bilione, ma non sono sicuro. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, con il Generale Bartolucci ha avuto contatti in relazione alla vicenda Ustica? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh... **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** il Generale Bartolucci le chiese di fare qualche attività in relazione a questa vicenda? Qualche... avete avuto scambio di informazioni? Lei ha chiesto informazioni al Generale come Capo di Stato Maggiore? **TESTE MARTINI FULVIO:** no, non credo. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** né da una parte, né dall'altra. **TESTE MARTINI FULVIO:** no. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, lei ha parlato di queste attività del S.I.S.M.I. che furono sollecitate dall'Onorevole Amato; ci può dire in che cosa sono consistite queste attività di ricerca o comunque di aiuto nell'attività complessiva relativa insomma alla scoperta delle cause...? **TESTE MARTINI FULVIO:**

eh, l'Onorevole Amato, che era il Sottosegretario alla Presidenza, chiese a me un punto della situazione in base alle carte che noi possedevamo. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, ma lei questa attività che svolse, diede poi, diciamo, un risultato della vostra attività scrivendo una lettera all'Onorevole Amato in cui sintetizzavate... **TESTE MARTINI FULVIO:** certo. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** ...il vostro lavoro? **TESTE MARTINI FULVIO:** sì. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** e che cosa... qual era il contenuto di questa lettera? **TESTE MARTINI FULVIO:** il contenuto era che in base alla quantità di carte che avevamo noialtri, tenuto conto che c'era anche una inchiesta parallela della Magistratura, e avevamo molto meno elementi della Magistratura, non eravamo in condizioni di poter esprimere un parere sulle cause del... ehm... diciamo dell'incidente. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, avete fatto anche richiesta al S.I.O.S. Aeronautica, per vedere quale potesse essere la situazione radar... il giorno dell'incidente? **TESTE MARTINI FULVIO:** non mi risulta, cioè praticamente non ricordo, ma non credo. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, lei nel suo interrogatorio del 28 giugno del '90 dice

testualmente: "Sempre nel settembre dell'86 chiesi al S.I.O.S. Aeronautica di inviare una situazione dei radar della Difesa Aerea nella zona di Ustica alla data dell'incidente, con particolare riferimento al tipo e alla posizione dei radar, la portata degli stessi, l'orario di operatività, sempre riportati al momento dell'incidente. Con nota 13 ottobre '86 il S.I.O.S. Aeronautica precisava che nella zona di Ustica vi erano i radar di Licola, Siracusa e Marsala e ne forniva l'indicazione di tipo e di portata precisando che la portata del radar di Siracusa non era tale da battere la zona di Ustica". Ricorda questo tipo di attività e se ricorda, se può precisare che cosa avevate accertato? TESTE MARTINI FULVIO: beh, evidentemente se ho detto che ho scritto una lettera, evidentemente l'ho scritta in quel periodo e posso dire di avere avuto la risposta del S.I.O.S. Aeronautica. Devo dire che una delle carenze delle prime indagini fatte dalla Magistratura nei riguardi dei radar interessati alla zona è stata quella di non fare un'analisi dei radar, un'analisi tecnica dei radar, cioè se erano posizionati come avrebbero dovuto essere, i

dati di picco, le condizioni meteo di propagazione, eccetera. Io ho fatto il Comandante del Vittorio Veneto quando il Vittorio Veneto erano... ecco, voglio dire che quando il Vittorio Veneto andava ai lanci missilistici a Perdas de Fuego per sei giorni stava alla boa calibrando tutti i suoi radar; questo è, secondo il mio punto di vista del tutto personale di Ufficiale di Marina, penso che era la prima cosa che si sarebbe dovuta fare all'indomani dell'incidente.

AVV. DIF. BIAGGIANTI: senta, proprio in relazione a queste sue competenze specifiche, avete fatto accertamenti con la Marina U.S.A., la Marina francese, per verificare la posizione delle navi di queste... di questi Paesi al momento... il giorno dell'incidente? **TESTE MARTINI FULVIO:** il S.I.O.S. Marina faceva una cartina giornaliera con la posizione delle portaerei nella zona, quindi non è che avevamo bisogno di sapere dov'era la Force o dov'era la Saratoga, quindi sapevamo perfettamente il posizionamento delle portaerei. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** e dove erano queste navi, dove...? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, la Force era davanti a Tolone e la portaerei era a Napoli. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** in porto, nel

porto di Napoli o...? **TESTE MARTINI FULVIO:** era nel porto di Napoli. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta, il S.I.S.M.I. formulò richieste informative anche ad Autorità maltesi, jugoslave e libiche per avere informazioni relative a questa vicenda? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, jugoslave e libiche no, ai maltesi chiedemmo se aerei libici avessero toccato terra e fatto rifornimenti a Malta, la risposta fu negativa. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** e le Autorità jugoslave? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, con gli jugoslavi non avevamo questo rapporto molto stretto. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** molto stretto... Senta, lei è stato ascoltato in Commissione Stragi e per quanto riguarda l'ipotesi del missile che fu fatta anche all'interno della Commissione Stragi rivolgendo a lei delle domande, lei fece delle precisazioni quando è stato sentito in Commissione Stragi sull'eventuale consistenza di una tesi rispetto all'altra; ci può dire cosa... qual è il suo pensiero e cosa ha riferito in Commissione Stragi in relazione a questa ipotesi del missile? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, io ho sempre sostenuto, fin dal primo momento, che l'aereo è venuto giù per una esplosione interna nel settore poppiero. La

Commissione Stragi è una strana organizzazione, nella quale a un certo punto, quando uno fa una affermazione, indipendentemente dal fatto che sia in seduta segreta o in seduta aperta, ma generalmente in seduta segreta, c'è sempre un individuo che si alza e va a raccontare ai Magistrati quello che lui vuole per la sua parte politica. Questa è una grave scorrettezza, però purtroppo succede e succede spesso, potrei fare dei nomi, ma... non mi sembra il caso. Citerò però un esempio che mi sembra emblematico: a un certo punto di una interrogazione nella quale un membro della Commissione Stragi mi chiese: "Quali aerei avrebbero potuto volare nella zona del... - diciamo - di Ustica, in quel momento?", io risposi che gli unici che avrebbero potuto volare, a parte i nostri che non avevano volato, sarebbero stati i francesi e gli americani, per una questione di controllo aereo. Un signore, di cui potrei fare il nome, ma non mi sembra il caso, si alzò e andò al... nella sala stampa e con una certa improntitudine disse: "L'Ammiraglio Martini ha detto che sono stati o i francesi o gli americani a buttar giù l'aereo". Ora, io vorrei dire che il giorno dopo i titoli dei

giornali erano: "L'Ammiraglio Martini afferma che..." eccetera, e questo non è assolutamente vero, va bene. Ora, in un ambiente di questa fatta, nella Commissione Stragi può succedere di tutto; comunque il discorso è questo: io ho sempre, indipendentemente da illazioni che sono venute fuori successivamente, ho sempre sostenuto che l'aereo di Ustica è venuto giù per una esplosione nel settore poppiero. È venuto giù per una esplosione nel settore poppiero per un semplice motivo: ci sono tre validi motivi per dire che la battaglia aerea è una invenzione di una certa parte politica, va bene, per un semplice motivo, primo: il Mig 23 non era in condizioni di partire dalla Libia e ritornare in Libia; secondo: non aveva la possibilità di essere rifornito in volo; terzo: la Libia non era in condizioni di assicurare il controllo operativo dell'aereo perché, una cosa che tutti dovrebbero sapere, ma che molti fanno finta di non sapere, un aereo da caccia di notte, un Mig 23, è un cieco che vola, non vede assolutamente niente, se non ha un controllo aereo che lo porta da qualche parte lui è un cieco, va bene, quindi per questi tre motivi la battaglia aerea non ci

può essere stata. D'altra parte, come molti speravano compreso il sottoscritto, l'aereo, i relitti dell'aereo, è rimasto muto per molti anni, ma non per tutti gli anni; il giorno che è stato ricostruito al 94.6 per cento, evidentemente la battaglia aerea non c'è stata, perché il buco del missile non c'è. Poi noi abbiamo avuto l'abilità di inventare una cosa che ha fatto ridere gli esperti di tutto il mondo inventando la cosiddetta "near collision"; la "near collision" è una di quelle tali bufale per cui quando la pattuglia acrobatica vola sarebbe sempre in condizioni di "near collision" più o meno, quindi non esiste la storia. C'è un altro problema, che non lo sapremo mai chi ha messo la bomba nella parte poppiera, per un altro motivo, che fintanto che si attribuisce il giorno dopo la causa della strage a una certa parte politica, a una certa... a un certo Stato, evidentemente si lasciano raffreddare le piste calde, quindi la pista calda di chi ha messo la bomba a Bologna, se esisteva, col tempo si è raffreddata e non si trova più, su questo non c'è dubbio. A quell'epoca il Capo della Polizia si chiamava Parisi, Parisi ha sostenuto sempre che la bomba

era stata messa a Bologna, va bene, parlando con me, eravamo amici, va bene, mi ha sempre detto: "Se qui lasciano raffreddare la pista non troveremo mai niente". **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta Ammiraglio, lei come Direttore del S.I.S.M.I. ha seguito per parecchio tempo la vicenda di Ustica; l'influenza della stampa, delle trasmissioni, dei mass media, ha influenzato in qualche modo la vostra attività, nel senso che voi seguivate quelle che erano giorno per giorno per varie ipotesi che si facevano, o comunque, ritiene che questo tipo di influenza non ci sia stata nella vicenda Ustica? Parlo nel suo complesso. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, su quella che è stata l'attività del S.I.S.M.I. no, su quella che è stata l'attività di... di altre persone può darsi, non lo so. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** nel senso che voi venivate sollecitati a fare delle ricerche in conseguenza di eventuali ipotesi che uscivano sui giornali? Questo chiedevo. **TESTE MARTINI FULVIO:** no, no, no. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** senta un'altra cosa, lei l'11 novembre dell'86 indirizza all'Onorevole Amato una lettera, in cui commenta i continui tentativi fatti per accreditare la tesi del

missile. Ricorda questa lettera che lei invia all'Onorevole Amato e da cosa era stata suscitata questa sua reazione? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, francamente non ricordo la lettera, cioè può darsi che l'abbia scritta, anzi sicuramente l'avrò scritta, può darsi che sia venuta fuori da articoli di stampa o da un certo atteggiamento... e si è verificata. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** se mi posso permettere, senza leggerle il passo, se il Presidente me lo permette, lei fa riferimento nel suo verbale del 28 giugno del '90 a una trasmissione del 26 ottobre dell'86 di Canale 5, a seguito della quale lei scrive questa lettera all'Onorevole Amato. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh può darsi, adesso non me lo ricordo onestamente. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** non ricorda questa... il contenuto di questa trasmissione... **TESTE MARTINI FULVIO:** no, non me lo ricordo. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** ...in cui erano intervenuti vari giornalisti. Senta, lei nel periodo in cui è stato Direttore del Servizio, ha mai ricevuto ordini o pressioni di qualsiasi tipo di tacere fatti a sua conoscenza relativi alla vicenda Ustica? **TESTE MARTINI FULVIO:** no. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** ha subito da parte dell'Aeronautica

Militare pressioni di qualsiasi tipo, suggerimenti sul... **TESTE MARTINI FULVIO:** assolutamente no. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** grazie! **PRESIDENTE:** allora andiamo in controesame, Difesa Melillo? **AVV. DIF. NANNI:** pochissime domande, Presidente. Ammiraglio mi scusi, ci ha già detto che il suo attivarsi quale Capo del S.I.S.M.I. nell'86 per raccogliere la documentazione che era ancora presso il Servizio relativamente a questo disastro, viene determinato, diciamo, da una richiesta dell'Onorevole Amato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; la mia domanda è questa: l'Onorevole Amato le chiese di fare quanto avrebbe potuto in generale o le chiese specifiche attività? Diede indicazioni su cosa fare, di cosa poteva aver bisogno? **TESTE MARTINI FULVIO:** no, in genere... quello che mi chiese l'Onorevole Amato era di dare un parere in base alle carte che noi altri possedevamo. Vorrei ricordare che in quel periodo lì il sottoscritto era stato protagonista, in senso positivo, di tre grossi avvenimenti di carattere internazionale. Il primo era stato il dirottamento dell'Achille Lauro, il secondo è stato la notte di Sigonella, di cui io sono stato, ahimè, il protagonista sul

terreno, cosa che non sarebbe successa oggi per il semplice motivo che a quell'epoca non esistevano i cellulari e solo alcuni privilegiati possedevano un telefono in macchina, compreso il sottoscritto, per cui a un certo punto non... non recuperando né il Generale Bartolucci, né il Capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che erano a una cena coi cinesi credo, qualcosa del genere, va bene, la patata calda di Sigonella capitò sulle mie spalle; e la terza cosa fu il massacro di Fiumicino. Ora, io godevo di una certa, diciamo, di un certo apprezzamento presso il Governo Craxi e quindi a un certo punto mi chiesero qual era la mia opinione. La mia opinione fu quella di dire che in base alle carte che possedevo, non potevo esprimermi in maniera, diciamo, corretta su quelle che potevano essere le cause dell'incidente, perché essendoci anche tra l'altro una inchiesta della Magistratura con maggiori elementi di quelli che avevo nelle mani io, evidentemente più di quello che ho scritto non potevo dirlo. **AVV. DIF. NANNI:** ho capito. Senta, in particolare mi interessava sapere se lei ricorda se fu proprio l'Onorevole Amato a chiederle espressamente di interessare le

Autorità americane a valutare la possibilità di effettuare riprese fotografiche sul fondo del Tirreno. **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, quando si parlò del problema di un eventuale recupero, credo che mi abbiano chiesto di sentire gli americani, che di solito in questo genere di cose sono più attrezzati, se ci potessero dare un aiuto e venne fuori la lettera dell'Addetto navale. **AVV. DIF. NANNI:** ho capito. Sì, Presidente, io mi trovo nella stessa situazione di prima, e cioè la lettera dell'11 settembre '86 che l'Onorevole Amato indirizza all'Ammiraglio Martini, l'ho soltanto nella trascrizione che aveva prima il Pubblico Ministero; dovrebbe essere allegata all'esame del teste in data 28 giugno '90, non so se la possiamo esibire in originale o se è sufficiente questa trascrizione. **PRESIDENTE:** per lei è sufficiente? **AVV. DIF. NANNI:** per me sì. **PRESIDENTE:** sì, sì, allora possiamo... ma la data dell'esame è 28 o 30 giugno, perché io ci ho 30 nella... beh, no... non è rilevante, però... **AVV. DIF. NANNI:** io purtroppo ho solo quelle cose da computer, mi risulta 28. **PRESIDENTE:** e invece siccome a me qui risulta 30, ecco perché, va be' comunque tanto

non è importante. AVV. DIF. NANNI: ma sempre nella trascrizione? Cioè quelle che usiamo...?

PRESIDENTE: sì, quelle... sì, da computer. AVV.

DIF. NANNI: ah, a lei 30 e a me... PRESIDENTE:

eh, va be', comunque... AVV. DIF. NANNI: uno degli autori della cosa sua o della cosa mia ha sbagliato. Ecco Ammiraglio, risulta che quella lettera fu esibita da lei al Dottor Priore quan... no scusi, al Dottor Bucarelli dovrebbe essere, questo risulta sempre dalla mia trascrizione... PRESIDENTE: sì, sì. TESTE MARTINI

FULVIO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...quando fu sentito in relazione alla sua attività. TESTE MARTINI

FULVIO: va be', l'unica cosa che Amato mi chiede di interessare gli americani, cosa che io ho fatto, insomma. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Mi interessava sapere se fu una sua iniziativa o se fu... TESTE MARTINI FULVIO: no, no, no. AVV. DIF.

NANNI: ...una richiesta esplicita. La ringrazio.

AVV. DIF. BARTOLO: possiamo dare lettura del contenuto di questa lettera? AVV. DIF. NANNI: sì

certo, per comodità insomma, perché è un atto del fascicolo e quindi lo conosciamo, comunque è l'Onorevole Amato che scrive all'Ammiraglio Martini l'11 settembre '86: "Caro Ammiraglio, le

perplessità e le questioni tuttora aperte in relazione alla sciagura aerea di Ustica del giugno del 1980, rendono opportuni ulteriori accertamenti in merito alla situazione del radar della Difesa Aerea e alla presenza di navi e aerei militari nella zona interessata. Opportuni sono inoltre contatti con le Autorità americane per verificare al più presto la possibilità di fotografare... di fotografie al relitto con un mini sommergibile per alte profondità. La ringrazio per quanto potrà fare e la saluto cordialmente. Giuliano Amato", che all'epoca era Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io volevo tornare, Ammiraglio, se... mi dirà lei in quali termini è possibile, sulla circostanza che lei ci ha riferito delle sue dichiarazioni in Commissione Stragi. Ci ha detto che una persona andò a riferire in maniera, a suo giudizio, non corretta perché non corrispondente a quello che lei aveva effettivamente detto, il contenuto delle sue dichiarazioni alla stampa. Ecco, io le voglio chiedere se questa è un... questa circostanza lei la conosce, nel senso che ne è certo ed è certo perché ha potuto verificare, lo ha saputo che una persona ben

individuata ha fornito questa versione alla stampa, oppure se sono delle sue valutazioni sulla base di altri indizi? Nel primo caso Ammiraglio, così completo, cioè se ne è certo, le chiederei, se lo ritiene, di fare il nome. **TESTE**

MARTINI FULVIO: dunque, a parte il fatto che il nome non lo faccio perché non sono sicuro al cento per cento... **AVV. DIF. NANNI:** ho capito.

TESTE MARTINI FULVIO: ...però io avevo un certo numero di simpatizzanti nei miei riguardi presso i giornalisti che erano in sala stampa e poi bastava che uno sapesse leggere per leggere gli articoli che sono apparsi sulla stampa il giorno dopo, per cui a un certo punto fui anche chiamato dal Governo, che... cioè fui chiamato, mi telefonarono e mi dicono se io ero diventato matto o meno. **AVV. DIF. NANNI:** uhm. **TESTE MARTINI**

FULVIO: va bene, e allora evidentemente... questo fatto... **AVV. DIF. NANNI:** quello che lei... **TESTE**

MARTINI FULVIO: ...non esiste, non esiste perché ci sono stati anche altri episodi in cui si sono verificate cose del genere, adesso non voglio entrare in... in altri particolari esulanti dalla questione di Ustica... **AVV. DIF. NANNI:** certo.

TESTE MARTINI FULVIO: ...ma io sono una persona

adulta, adesso vecchia ma allora ero una persona adulta e di un certo buon senso, non auguro neanche al mio peggior nemico di andare a finire in quella gabbia di bestie che è la Commissione Stragi. **PRESIDENTE:** beh guardi, la invito diciamo ad usare una terminologia più adeguata, perché lei... ma comunque, è tutto verbalizzato. **AVV. DIF. NANNI:** Ammiraglio mi scusi, mi interessava di questo argomento sapere se ho capito bene la sua risposta; quando lei mi dice: "Bastava leggere gli articoli dei giorni successivi" significa che la lettura del tipo di articoli, del contenuto, della fonte, le ha fatto individuare una possibile fonte sulla quale lei mi ha detto di non essere certo al cento per cento? **TESTE MARTINI FULVIO:** cioè non sono certo al cento per cento, però una persona della Commissione Stragi si è alzata ed è uscita immediatamente, poi ho saputo che era andata in sala stampa e aveva detto quella frase. **AVV. DIF. NANNI:** ho capito, ho capito. Senta, un'ultima domanda volevo farle; ci ha parlato anche dei colloqui che lei ha avuto, immagino in qualità di Capo del S.I.S.M.I., con l'allora Capo della Polizia, Prefetto Parisi, della convinzione di

quest'ultimo che il disastro fosse stato causato dall'esplosione di una bomba, del fatto che anche lei fa una valutazione, se ho capito bene, simile; io le voglio chiedere, negli anni di sua permanenza al vertice del S.I.S.M.I., ha avuto, non dico... non so se notizie o quantomeno indizi, una qualche evidenza della esistenza di una volontà del raffreddamento della pista di cui ci parlava prima? **TESTE MARTINI FULVIO:** no, io non posso dire una cosa del genere, però vorrei anche far presente che io, essendoci in atto una complessa attività giudiziaria, non mi permettevo neanche lontanamente di interferire facendo delle indagini per conto mio, ecco, questo volevo dire.

AVV. DIF. NANNI: certo. La mia domanda gliela specifico: quando ci ha riferito dei suoi colloqui o delle sue valutazioni riguardo alla possibilità che facendo raffreddare la pista della bomba le evidenze della bomba non si sarebbero mai più trovate, parlavate, mi riferisco ai suoi colloqui con il Prefetto Parisi di cui ci ha riferito prima, di una eventualità astratta o di una possibilità che poteva esistere in quel momento? **TESTE MARTINI FULVIO:** era una chiacchierata tra due persone che avevano un

eccellente rapporto personale e che esprimevano alcune considerazioni sull'incidente di Ustica; adesso non... non era una... una questione in maniera, diciamo, particolare, ci siamo scambiati delle idee, abbiamo visto che non era... non è stata... **AVV. DIF. NANNI:** mi scusi, può parlare più vicino al microfono? **TESTE MARTINI FULVIO:** eravamo amici e ci conoscevamo da un certo numero di anni, perché entrambi avevamo partecipato ai... ai fatti di terrorismo degli anni '70 e primi anni '80, quindi era una chiacchierata che ci facevamo noialtri come esperti in un certo senso, ma evidentemente essendoci l'inchiesta giudiziaria, non mi sembrava il caso di andare a fare delle... **AVV. DIF. NANNI:** certo, la ringrazio, non ho altre domande. **PRESIDENTE:** Difesa Tascio? **AVV. DIF. BARTOLO:** chiederei alla Corte se ha a disposizione un appunto inerente la perizia giudiziaria sull'incidente di Ustica trasmesso con foglio numero 673 datato 24/5/'89, che noi abbiamo in atti, credo che sia un allegato... abbiamo come testi 091... **PRESIDENTE:** è trasmesso quando? Ha detto, scusi... **GIUDICE A LATERE:** ...(incompr. voce lontana dal microfono). **AVV. DIF. BARTOLO:** qua ci viene... però non è

chiara la intestazione, perché troviamo scritto poi: "segue bigliettino intestato Fulvio Martini Ammiraglio di Squadra, con annotazione manoscritta, vedasi originale. Allegato all'esame testimoniale reso in data 23/3/'95 da Siracusa S.", credo che stia per Sergio Siracusa. Io ce l'ho... **PRESIDENTE:** quindi sarebbe in quale fasci... nella... sarebbe allegato all'esame... **AVV. DIF. BARTOLO:** credo che sia... allegato all'esame del Generale Siracusa del 23/3/'95. **GIUDICE A LATERE:** fascicolo? **AVV. DIF. BARTOLO:** trovo scritto tra parentesi: "U.I. 278", ma non credo che sia un'indicazione che possa essere... io ce l'ho trascritto, se la Corte ritiene si possa utilizzare questo... **PRESIDENTE:** beh, è trascritto... ce l'ha lei? Perché... **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, è di questi... **PRESIDENTE:** sì, sì, questo... cioè, questa sarebbe la... lei aveva parlato Perizia...? **AVV. DIF. BARTOLO:** no, no... appunto oggetto Ustica, Perizia giudiziaria, se vede il titolo... **PRESIDENTE:** ah, ho capito, sì, sì, io pensavo la perizia del Mig. **AVV. DIF. BARTOLO:** ora, siccome trovo la indicazione che si trova di solito su... di solito, credo almeno, sugli atti del Servizio che normalmente redige,

questi riservato appunto oggetto... **PRESIDENTE:**

va bene. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...se la Corte ritiene acquisiamo l'originale, sennò...

PRESIDENTE: va bene. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...per me possiamo utilizzare solo questo, anche perché è solo... Ammiraglio, scusi, senza far perdere troppo tempo alla Corte, a me interessa in particolare la conclusione. Lei ricorda se nel 1989 al Servizio fu chiesta una sua opinione su quelle che erano le conclusioni alle quali sembrava stesse per giungere la Commissione Blasi? E se il Servizio proprio all'epoca ha redatto questo appunto, pervenendo a queste conclusioni che troviamo indicate nella seconda pagina di questo dattiloscritto? **TESTE MARTINI**

FULVIO: io ho fatto parte della Commissione Pratis e in quella sede io sostenni, come d'altra parte in altre sedi, che secondo me era più probabile l'esplosione interna della esplosione esterna, però direi quello che ha dete... rafforzato il mio convincimento su quella...

PRESIDENTE: senta, mi scusi, Ammiraglio... sono il Presidente. **AVV. DIF. BARTOLO:** è il Presidente. **PRESIDENTE:** ha fatto parte della Commissione Pratis? Lei ha detto: "Io ho fatto

parte della..."... questo per chiarire, perché
sennò... **TESTE MARTINI FULVIO:** la Commissione
Pratis è stata quella che ha messo su la
Presidenza del Consiglio? **PRESIDENTE:** sì. **TESTE**
MARTINI FULVIO: sì, sì, io ho fatto parte della
Commissione Pratis, cioè, sono stato interrogato
dalla Commissione Pratis. **PRESIDENTE:** ah, va
bene... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** è una cosa
diversa, questa. **AVV. DIF. BARTOLO:** ascoltato
dalla Commissione Pratis. **PRESIDENTE:** è stato
ascoltato, va bene. **AVV. DIF. BARTOLO:** avevamo
capito che lei fosse... **PRESIDENTE:** sì, sì, no,
per chiarire, perché sennò... **AVV. DIF. BARTOLO:**
...uno dei componenti la Commissione. **PRESIDENTE:**
ecco. **AVV. DIF. BARTOLO:** soltanto se ricorda di
questo appunto e se ricorda quali erano le
conclusioni alle quali era pervenuto all'epoca il
Servizio. Cioè, se già nel 1989... **TESTE MARTINI**
FULVIO: il Servizio ha sempre caldeggiato
l'esplosione interna, almeno per quello che
avevamo visto noi, anche perché non esistevano i
presupposti della battaglia aerea. Però non
potevamo essere sicuri... **AVV. DIF. BARTOLO:**
certo. **TESTE MARTINI FULVIO:** ...perché la
certezza che l'esplosione era stata... che si

trattava di una esplosione interna l'abbiamo avuta quando l'ultimo pezzo del velivolo è stato recuperato. Cioè, come ho detto prima, il velivolo ha parlato, ha parlato tardi ma ha parlato quando è stato ricostruito al 94, punto 6, punto 5, adesso non ricordo esattamente, in cui non c'era traccia del missile. Ora, evidentemente la battaglia aerea come poteva aver influenzato la... diciamo la caduta dell'aereo?

AVV. DIF. BARTOLO: no, no, Ammiraglio, a me interessa solo questo dato, cioè se lei ricorda che già nel 1989 il Servizio, il S.I.S.M.I., riteneva che l'ipotesi più probabile, perché non possiamo certo esprimerci in termini di certezza, all'epoca, cioè nel 1989, era quella dell'esplosione interna, già nel 1989. **TESTE**

MARTINI FULVIO: ma, io ho sempre... sì, il S.I.S.M.I. propendeva, ma non poteva avere la certezza fintanto che non è stata recuperata l'ultima parte dell'aereo. **AVV. DIF. BARTOLO:** lei dice: "Abbiamo..."...

TESTE MARTINI FULVIO: vorrei dire, vorrei dire che uno... uno dei... delle cose che saltarono fuori in sede di Commissione Stragi, fu che a un certo punto gli arerei libici potessero essere stati... un aereo

libico potesse essere stato rifornito in un aeroporto dismesso che si chiamava San Pancrazio. Devo dire che in quella occasione intervenne il Presidente della Commissione, il Senatore Pellegrino, il quale essendo l'Avvocato della famiglia che gestiva quel dismesso aeroporto, va bene, tagliò corto dicendo che San Pancrazio non aveva nessuna possibilità. Però, per dire come venivano fuori delle idee alquanto strane, la questione San Pancrazio per un certo periodo di tempo fu... ebbe gli onori della cronaca, insomma, ed era inutile stare a discutere, perché non si otteneva niente, insomma. Uno crede che il Mig 23 sia come un ultraleggero, che uno mette in moto la manetta e parte, insomma... **AVV. DIF.**

BARTOLO: Ammiraglio, mi scusi, un'ultima domanda ed è questa: lei è stato a capo del S.I.S.M.I., del Servizio Informazioni Militari, dall'84, dal 1984 al 1991, se non vado errato ha detto febbraio 1991. **TESTE MARTINI FULVIO:** sì. **AVV.**

DIF. BARTOLO: in tutti questi anni lei ha mai ricevuto o recepito in un qualsiasi modo, una qualche informazione, un qualche dato, un qualche elemento che le abbia, in qualsiasi modo, fatto nascere il sospetto che i componenti dello Stato

Maggiore Aeronautica, cioè, all'epoca, Generale Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, avessero ordito un complotto ai danni dello Stato italiano? **TESTE MARTINI FULVIO:** no, non ci ho pensato neanche lontanamente. **AVV. DIF. BAROLO:** grazie! **PRESIDENTE:** secondo giro, Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** una sola domanda, lei accennava poco fa che nell'ambito del S.I.S.M.I., se ho capito bene il suo pensiero, diciamo, la probabilità che la causa dell'incidente fosse stata una bomba si consolidò in certezza una volta completato il recupero dell'aereo? **TESTE MARTINI FULVIO:** certo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** cioè quando lei era ancora in servizio al S.I.S.M.I.? Perché lei quando va... ha detto, a febbraio '91... **TESTE MARTINI FULVIO:** io sono andato via nel febbraio '91, e... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** e la campagna recupero, la seconda, inizia proprio in quel periodo, e si completa a metà '92, quindi diventa una opinione sua personale successiva, non del S.I.S.M.I., la certezza. **TESTE MARTINI FULVIO:** è successiva, ma perché io... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non più del S.I.S.M.I., però, sua personale. **TESTE MARTINI FULVIO:** dunque, il

discorso è questo: quando io andai via, la mia personale convinzione era che il velivolo era venuto giù per una esplosione interna nel settore poppiero, poi il... la mia avventura con Ustica non terminò il giorno che io lasciai il servizio, va bene? Anche quando io ero in pensione... a parte il fatto che poi per due anni sono stato Consigliere per la sicurezza del Presidente del Consiglio, e quindi sono rimasto più o meno nel giro, però, voglio dire, che quando sono stato interrogato, le date dei verbali sono '95, '96, '97, a un certo punto venne fuori che... la fotografia dell'aereo recuperato nel famoso hangar, quindi... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** mi interessava chiarire questo. **TESTE MARTINI FULVIO:** ...quindi la mia teoria che prima poteva essere basata su un certo numero di elementi, quando vidi la fotografia al 94.5 per cento, fu confermata. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** mi interessava solo chiarire questo. **TESTE MARTINI FULVIO:** ecco, esattamente. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** comunque diventava una sua certezza personale. Cioè, era ormai al di fuori del S.I.S.M.I., però. **TESTE MARTINI FULVIO:** sì, ma era una certezza personale che era basata anche

su una certa, diciamo, base professionale.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessun'altra domanda.

PRESIDENTE: sì, Parte Civile. **AVV. P.C.**

BENEDETTI: sì, Ammiraglio Martini, lei ci ha appena finito di dire che già nel '96, dopo aver visto la fotografia, dopo che erano stati recuperati quasi tutti i reperti dell'aereo, lei aveva questa certezza. Io allora... **PRESIDENTE:**

non '96... non nel '96. **AVV. P.C. BENEDETTI:**

dice: "Anche durante gli interrogatori, '95, '96, '97..."... **PRESIDENTE:** ah, beh, sì... **AVV. P.C.**

BENEDETTI: allora, io le chiedo questo: come mai lei al Giudice Priore, sentito dal Giudice Priore, lei non esternò questa certezza? **TESTE**

MARTINI FULVIO: mah, io adesso non ricordo in quale occasione non esternai la mia certezza al Giudice Priore... **AVV. P.C. BENEDETTI:** negli

interrogatori '95, '96, '97... perché lei non gli disse: "Visto i dati che abbiamo, io ho questa certezza"? Perché lei non gli disse che il Mig 23 non poteva essere stato coinvolto nella battaglia di Ustica e, le contesto quella frase che lei ha detto prima, "C'erano dei documenti che portavano a questa ambiguità; se lei mi chiede se io penso personalmente che il Mig sia caduto durante

l'affare di Ustica o in epoca successiva, le dirò che dalle carte che io ho visto a suo tempo non saprei prendere una decisione". Perché non gli ha detto che non era possibile, perché era cieco, perché non aveva... **PRESIDENTE:** il tono, più calmo. **AVV. P.C. BENEDETTI:** ma Presidente, mi sembra di avere un tono abbastanza... **PRESIDENTE:** sì, sì... tanto, appunto, le domande... **AVV. P.C. BENEDETTI:** ...sono anche molto raffreddato quindi ho anche questa ulteriore difficoltà nel... come mai, Ammiraglio, si tenne così sul vago e non disse le certezze che oggi ci è venuto a comunicare? **TESTE MARTINI FULVIO:** no, io non è che a Priore non dissi quali erano le mie idee, però c'era anche il fatto che con il Giudice Priore, con cui avevo un rapporto chiamiamolo di amicizia, va bene, era... esisteva, lui aveva le sue convinzioni e io avevo le mie. Io le posso dire che io, per il Giudice Priore, tradussi dall'inglese il... a titolo personale, per lui, il giornale di chiesuola della portaerei Saratoga, e gli portai la traduzione del giornale di chiesuola della portaerei Saratoga nella quale era evidente che la portaerei Saratoga non era in mare. Ora, a un certo punto, lei sa che la

portaerei Saratoga è stata in mare fintanto che una coppia di sposi novelli non si fece fotografare sul lungomare con dietro la portaerei Saratoga, quindi adesso si può giocare sulle parole, ma ognuno di noi aveva le sue convinzioni ed era inutile entrare in conflitto con... anche perché noi avevamo dei rapporti abbastanza buoni, perché Priore aveva collaborato con me in questioni di antiterrorismo, e quindi evidentemente lui sapeva come io la pensavo, io sapevo che lui era molto più... diciamo, accettava ancora delle teorie che secondo me non erano esatte, e quindi questa è stata la situazione. **AVV. P.C. BENEDETTI:** quindi lei non disse tutto ciò che era a sua conoscenza per non entrare in conflitto con il Giudice Priore. **TESTE MARTINI FULVIO:** no, no, io non è che... lui sapeva perfettamente che io non credevo alla battaglia aerea. **AVV. P.C. BENEDETTI:** ecco, ma lei non mi ha risposto, Ammiraglio, perché non disse al Giudice Priore quello che ci è venuto a dire oggi. Perché i contenuti delle sue deposizioni sono completamente differenti da quella fatta oggi davanti a questa Corte d'Assise. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, c'è

opposizione, anche perché o si procede a una contestazione oppure non si può genericamente...

AVV. P.C. BENEDETTI: già l'ho fatta, Avvocato Bartolo, le ho già fatte. **AVV. DIF. BARTOLO:** e allora non si può sulla base di quella generica contestazione che è stata fatta ora... **AVV. P.C.**

BENEDETTI: quale generica contestazione? **AVV.**

DIF. BARTOLO: ...arriva... **AVV. P.C. BENEDETTI:**

oggi ci è venuto a parlare in termini di certezze, quando nel '96, cinque anni fa, non sapeva... **AVV. DIF. BARTOLO:** Avvocato, io non uso parole che sono state usate nei suoi confronti, però la prego soltanto di abbassare...

PRESIDENTE: allora, un momento, scusi, Avvocato Bartolo... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...chiaro?

PRESIDENTE: comunque lui non ha... il teste, non è che si è espresso in termini di certezza, cioè, voglio dire, anche per quanto... cioè, la contestazione che lei fa al teste, di non aver riferito al Giudice che lo interrogava elementi a sua conoscenza, ecco, mi sembra eccessiva in quanto anche oggi non è che ci abbia riferito elementi di fatto, ha riferito delle considerazioni sulla base delle valutazioni dello stato del relitto, ecco. **AVV. P.C. BENEDETTI:** va

bene. Senta, Ammiraglio, a quando risale la sua chiacchierata con Parisi, col capo della Polizia, allora capo della Polizia? **TESTE MARTINI FULVIO:**

beh, adesso esattamente non saprei darle una data precisa, ma evidentemente parliamo dell'86, '87.

AVV. P.C. BENEDETTI: quindi mentre lei era Direttore del S.I.S.M.I.. **TESTE MARTINI FULVIO:**

sì, esatto. **AVV. P.C. BENEDETTI:** senta, tra i compiti del S.I.S.M.I. c'è anche quello di, diciamo, proteggere lo Stato italiano e quindi i suoi cittadini da quelli che possono essere degli atti di terrorismo? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, scusi un momento... **AVV. DIF. BARTOLO:** c'è anche la sicurezza, diciamo, del Paese, tra i compiti del S.I.S.M.I.? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, mi sembra evidente. **AVV. P.C. BENEDETTI:** evidente, e come mai allora... allora le chiedo, lei cosa fece... in che modo si attivò per non fare raffreddare, usando un termine che lei oggi ha usato, la pista bomba, visto che lei era il Direttore del S.I.S.M.I. all'epoca? **TESTE MARTINI FULVIO:** io non ho fatto niente per il semplice motivo che non era compito mio. Esisteva una inchiesta della Magistratura, voleva che io mi intromettessi in una inchiesta della

Magistratura? **AVV. P.C. BENEDETTI:** quindi ogni caso, diciamo, in cui la Magistratura indaga, ogni fatto delittuoso in cui la Magistratura indaga, il S.I.S.M.I. smette di indagare, smette di attivare le sue piste, smette di... cessare qualsiasi attività investigativa? **TESTE MARTINI**

FULVIO: beh, questo non è esatto, però mi sembrava come minimo scorretto andare a dire alla Magistratura: "Perché fate... perché lasciate raffreddare una pista..."... **AVV. P.C. BENEDETTI:**

no, Ammiraglio, io non le sto dicendo quello che doveva dire alla Magistratura, io le chiedo cosa ha fatto per non fare raffreddare questa pista e... se lei era convinto della bontà di questa pista, cosa ha fatto per investigare su questo punto, visto che lei era il Direttore del S.I.S.M.I.? **TESTE MARTINI FULVIO:**

beh, c'è un piccolo particolare, la protezione dello Stato che faceva il S.I.S.M.I. era il controspionaggio, poi esisteva una Polizia con degli organi di Polizia specializzati che si occupavano di cose che avvenivano all'interno del Paese. Per esempio la questione delle piste raffreddate era più compito della Polizia, di prevenzione, che del S.I.S.M.I.. **AVV. P.C. BENEDETTI:** ah, ho capito,

non era compito del S.I.S.M.I.. Va bene, grazie!
Presidente, nessun'altra domanda. **PRESIDENTE:**
Difesa Ferri, ha domande? **AVV. DIF. EQUIZI:** sì,
una sola domanda. Ammiraglio, buongiorno. Senta,
volevo chiederle questo, se da quanto le risulta
furono mai fatti dei collegamenti tra l'incidente
del DC9 e la strage della stazione di Bologna
dell'agosto successivo. **TESTE MARTINI FULVIO:** dei
collegamenti vennero fatti, ma nel... diciamo
così, nel settore politico diplomatico, perché il
Sottosegretario agli Esteri, Zamberletti, che era
incaricato dell'attuazione del trattato di
protezione di Malta, quando la Libia fece un
certo numero di minacce all'isola, sostenne
che... sostenne pubblicamente, quindi si può
trovare su un certo numero di documenti, che
l'attentato alla... la strage di Bologna, fosse
uno dei segnali mandati dalla Libia per esprimere
il proprio disappunto alla protezione che
l'Italia aveva assicurato a Malta. **AVV. DIF.**
EQUIZI: ma il servizio non fece delle indagini
specifiche? Anche in passato, prima dell'84, che
poi lei ha avuto modo di... **TESTE MARTINI FULVIO:**
no. **AVV. DIF. EQUIZI:** ...di controllare.
Nessun'altra domanda, Presidente. **PRESIDENTE:**

senta, non è una domanda ma è un invito, lei ha parlato prima della... di quella vicenda relativa a quella persona che dalla Commissione Stragi andò a parlare ai giornalisti, ecco, allora, vuole dire il nome? **TESTE MARTINI FULVIO:**

preferirei non dirlo perché... **PRESIDENTE:** no, ecco, appunto, volevo farle presente che non si tratta di una sua scelta ma di un suo obbligo, in quanto lei in qualità di teste ha l'obbligo non solo di dire la verità ma di dire tutto quello che è a sua conoscenza. **AVV. DIF. BARTOLO:**

Presidente, chiedo scusa se intervengo e se mi intrometto, ma credo di doverlo fare a prescindere da tutto, perché noi agli atti di questo processo troviamo un verbale di interrogatorio dell'imputato indiziato di reato del 22/1/'96, la persona che viene ascoltata dal Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, nel procedimento 527/84 Giudice Istruttore, Sezione Prima stralcio, in questa sede, è l'Ammiraglio Fulvio Martini, al quale viene contestato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, "Facendogli noti - leggo testualmente dal verbale - gli elementi di prova..."...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: la data. **AVV. DIF.**

BARTOLO: ...22 gennaio '96. "...gli elementi di prova contro di lui esistenti, ed invitato a discolarsi risponde...". "Il Giudice Istruttore, considerato che il processo verbale dell'audizione dell'Ammiraglio Martini dinanzi alla Commissione Stragi a tutt'oggi risulta ancora non pervenuto e con parti sotto segreto, rinvia il presente atto a data da destinarsi". Quindi chiedo a lei di prendere... **PRESIDENTE:** sì e io... le chiedo di indicare quali tra le ipotesi dell'articolo 45 del Codice di Procedura Penale è riscontrabile in questa situazione, cioè qual è l'elemento della connessione. **AVV. DIF.**

BARTOLO: Presidente, questo procedimento, forse non ci siamo... **PRESIDENTE:** no, bisogna vedere...

AVV. DIF. BARTOLO: non è colpa nostra se il Giudice Istruttore non ha neppure indicato il fatto che veniva contestato. **PRESIDENTE:** dipende da... da verificare quali sono gli elementi posti a base dell'indizio di 323, a carico del... **AVV.**

DIF. BARTOLO: dovremmo chiedere a chi ha fatto il giudizio, mettendo sotto processo mezza Italia.

PRESIDENTE: no, no, ora sentiamo dal... lei è stato indiziato... **AVV. DIF. BARTOLO:** ha nominato un Difensore, Presidente, c'è il verbale, ha

nominato un Difensore. **PRESIDENTE:** Avvocato Bartolo, per cortesia. Lei è stato indiziato del reato di abuso d'ufficio e in relazione a quali circostanze? È in grado lei di ricordare? **TESTE**

MARTINI FULVIO: abuso d'ufficio, potrei averlo avuto in un caso che non ha niente a che fare con Ustica, e che sono stati dei rapporti che io ho avuto con un certo Colonnello Coliandro dei Carabinieri. **PRESIDENTE:** ecco, e in che si concretizzava l'addebito che le veniva mosso? Cioè, che cosa... a quale fatto faceva riferimento? Ecco, questo voglio... **TESTE MARTINI**

FULVIO: no, faceva riferimento a una situazione che non ha niente a che fare con Ustica; erano i rapporti del 1990 tra me e il Presidente del Consiglio a causa dell'affare Gladio. **PRESIDENTE:** sì, voglio dire, qual era il comportamento che lei avrebbe tenuto e che era penalmente rilevante? Secondo quella che era la contestazione... lei ha avuto una contestazione specifica in relazione a questo episodio? **TESTE**

MARTINI FULVIO: sì, ma era una contestazione che non aveva senso, perché io ero il capo dei Servizi e potevo fare un certo numero di cose che non vedo come potevano... **PRESIDENTE:** sì, le sto

chiedendo espressamente, specificamente, che cosa le venne... lei sa, il capo di imputazione contiene l'enunciazione di un comportamento che viene ritenuto, potenzialmente, dall'Accusa, rilevante dal punto di vista penale. Allora le sto chiedendo se lei ha ricordo di quale suo comportamento si sia trattato, in questo caso, dei rapporti con il Generale Coliandro. Cos'è che le veniva addebitato, in concreto, specifico?

TESTE MARTINI FULVIO: veniva addebitato il fatto che io avessi incaricato Coliandro, che non era un mio dipendente, ma era un mio conoscente, diciamo un collega dei tempi passati, degli anni '70, per sentire quelli che erano gli umori, diciamo, nell'ambiente della stampa, visto che lui era stato Comandante del Raggruppamento Centri, non quando io ero a capo del Servizio, perché non è mai stato alle mie dipendenze, per sentire gli umori nell'ambiente romano, che lui conosceva abbastanza bene essendo stato capo del raggruppamento, dello scontro in atto tra me e il Presidente del Consiglio a causa dell'affare Gladio. **PRESIDENTE:** poi che esito ha avuto questa contestazione che le è stata fatta? È stato fatto un processo? Che cosa... **TESTE MARTINI FULVIO:**

no, no, no, credo che sia caduta, insomma.

PRESIDENTE: lei ha ricordo di avere avuto una comunicazione ufficiale, una documentazione ufficiale della caduta di questa contestazione cioè archiviazione, proscioglimento? Ecco, che

lei... **TESTE MARTINI FULVIO:** no, io veramente questo qua non l'ho avuto, ma insomma non...

PRESIDENTE: ma, tanto per... per capire. **AVV.**

DIF. BARTOLO: Presidente, chiedo scusa, ma credo che l'Ammiraglio Martini si stia sbagliando; dunque, me ne sono occupato io di quella vicenda e quindi posso dire c'è stato un rinvio a giudizio, c'è stato un procedimento che si è concluso con una Sentenza di prescrizione, ma io mi permetto di far rilevare a lei che in quel verbale, nel quale si contesta un fatto senza dire quale fatto viene contestato, il Giudice Istruttore parla di un verbale della Commissione Stragi che non è stato ancora trascritto ed è solo per questo motivo che il Giudice Istruttore rinvia l'interrogatorio dell'Ammiraglio Martini. Se lei legge le ultime righe... quindi mi sia consentito che, nel dubbio, credo che non si possano procedere... (incompr. voci sovrapposte)... **PRESIDENTE:** sì, ma qui è il

Pubblico Ministero che interviene; nel corso di quel... di quell'esame di testimone... **AVV. DIF.**

BARTOLO: no, no, Presidente, là c'è un altro verbale, quello che le è consegnato io, le chiedo scusa, se poi vuole, prenda l'originale perché non voglio... **GIUDICE A LATERE:** (in sottofondo).

AVV. DIF. BARTOLO: ...(incompr. voce lontana dal microfono). **GIUDICE A LATERE:** sì, ma qua viene

sentito come teste, poi viene... mi pare che è stato sentito anche dopo come teste. **PRESIDENTE:**

questo è 22 gennaio '96, è successivo, successivo. **GIUDICE A LATERE:** ...(incompr. voce

lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** sì, sì, no, no, voglio dire questo, il 19 gennaio '96,

l'Ammiraglio Martini viene esaminato come teste e quando, prima del... un momento, prima

dell'inizio della deposizione, il Pubblico Ministero interviene e dice: "Il Pubblico

Ministero comunica che in data odierna è stato iscritto nel registro delle notizie di reato il

nominato dell'Ammiraglio Fulvio Martini, per il reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale,

come da invito a comparire notificato". Ecco, e allora, a questo punto: "Il Giudice Istruttore,

considerato che il teste ha assunto la qualità

sopra specificata e i procedimenti appaiono connessi, dispone che del presente atto si dia avviso al Difensore, al nominato...", eccetera, eccetera. Dopodiché il 22 gennaio '96 l'Ammiraglio Martini viene sentito come imputato in un procedimento... **AVV. DIF. BARTOLO:** nello stesso procedimento, in questo procedimento. **PRESIDENTE:** ...cioè in un procedimento che ha ad oggetto la contestazione del 323. **AVV. DIF. BARTOLO:** quello, perché il giorno... **PRESIDENTE:** questa è la situazione. **AVV. DIF. BARTOLO:** ...il precedente... però nell'ultima parte di questo verbale, se lei mi consente, di quello del 21, Presidente, si fa riferimento a un verbale di una Commissione Stragi, cioè io credo che la contestazione riguardasse quanto dichiarato dall'Ammiraglio dinanzi alla Commissione Stragi, perché l'interrogatorio viene rinviato per questo motivo, cioè il Giudice dice: "Io non ho ancora quel verbale, che peraltro è in parte secretato". **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** in realtà questa è un'audizione come imputato di reato connesso... **AVV. DIF. BARTOLO:** mi corregga se sbaglio, ma... **PRESIDENTE:** "15 giugno, ...(incompr.) il processo verbale e l'audizione dinanzi alla Commissione

Stragi..."... AVV. DIF. BARTOLO: ecco... PUBBLICO
MINISTERO ROSELLI: poiché aveva fatto presente
che era indagato, si è voluto iniziare un
interrogatorio di indagato di reato connesso.
PRESIDENTE: ...(incompr. voci sovrapposte) "si
rinvia al presente atto a data da destinarsi".
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: poi però il 29
novembre '96... PRESIDENTE: il 29 novembre...
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...l'Ammiraglio
Martini diventa di nuovo teste. PRESIDENTE: il...
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: evidentemente è stato
fatto uno stralcio, gli atti sono andati in
Procura. Questa posizione è evidentemente
svanita... PRESIDENTE: il 22 gennaio novanta...
GIUDICE A LATERE: il 29 novembre ci abbiamo.
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, il 29 novembre
del '96 torna teste, che sta a dimostrare che non
vi era connessione ...(incompr.) probatoria,
atteneva nell'incolpazione del 323. AVV. DIF.
BARTOLO: beh, ma come si fa a dire che la vicenda
Coliandro non è connessa probatoriamente?
Possiamo dire tutto in Italia, perché c'è...
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: l'addebito
atteneva... (incompr. voci sovrapposte).
PRESIDENTE: no, e a questo punto, a questo punto

no, chiarito... no quindi allora a questo punto... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** è chiarito che riguarda la vicenda. **PRESIDENTE:** ...chiarita la situazione in punto di fatto e di diritto, diciamo che per quanto riguarda la... il tipo di contestazione, ecco quindi sulla base di questi chiarimenti che abbiamo acquisito, ecco Avvocato Bartolo, se vuole a questo punto... la invito appunto ancora a precisare qual è il... la fattispecie prevista dall'articolo 45 che può comportare la connessione tale da determinare la necessità di audizione dell'Ammiraglio Martini non come teste, ma come ex imputato di reato connesso. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, io allora le chiederei però di sospendere l'esame dell'Ammiraglio Martini e di consentire all'Ammiraglio Martini di parlare con il suo Difensore, perché io non posso intervenire in questa sede, quale Difensore del Generale Tascio, nell'interesse dell'Ammiraglio Martini. Io volevo solo far presente che la posizione dell'Ammiraglio Martini in questo procedimento è una posizione che non è chiara dal punto di vista processuale, perché noi abbiamo in atti dei documenti che potrebbero portare a considerare

l'Ammiraglio Martini come imputato in procedimento connesso, indagato in procedimento connesso, comunque come persona che non potrebbe testimoniare in questa sede, o meglio ancora, che non potrebbe rivestire in questa sede la qualità di teste. La Corte, sulla base di questi elementi, valuterà se l'Ammiraglio Martini debba essere sentito in qualità di testimone oppure no, ecco, non è che io posso... **PRESIDENTE:** allora, Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** il Pubblico Ministero rileva che, eventualmente se la Corte poi per la decisione vorrà avere elementi più completi, si potrà acquisire anche poi il testo dell'imputazione precisa a suo tempo fatta nel processo istruito poi dalla Procura col nuovo rito; il senso della vicenda è che all'Ammiraglio Martini fu contestato, fu messo, fu indagato del reato ex articolo 323 Codice Penale, non per il contenuto delle dichiarazioni, dei presunti rapporti, del merito dei presunti rapporti e delle presunte notizie avute dal Coliandro, oltre che su varie questioni, anche sulla vicenda di Ustica, tra parentesi appunto, affermazioni che il Martini ha sempre negato di avere avuto, ma per un presunto indebito uso dei

fondi del S.I.S.M.I. per pagare un collaboratore che in realtà non era un collaboratore, non era considerato come un collaboratore neanche esterno del S.I.S.M.I., quindi sotto un profilo di presunto vecchio peculato per distrazione... la norma 323, che nulla attiene direi, sul piano probatorio, al merito di questa vicenda. Proprio per questo il processo fu stralciato, andò al Pubblico Ministero, quindi diciamo così, la connessione è stata una connessione, ci scusi il gioco di parole, soltanto occasionale, ma non c'è alcuna influenza poi probatoria. Per cui ritiene il Pubblico Ministero, salvo che la Corte voglia ritenere di acquisire proprio la precisa formulazione del capo di imputazione a suo tempo formulato, che l'Ammiraglio debba continuare ad essere sentito come teste. **PRESIDENTE:** Parte Civile? **AVV. P.C. FLICK:** alla luce di quanto detto dal Pubblico Ministero sulla sostanza della contestazione, la Parte Civile si associa assolutamente alle sue conclusioni. **AVV. P.C. BENEDETTI:** inoltre Presidente, faccio rilevare che dallo stesso interrogatorio svolto dall'Ammiraglio Martini, c'è appunto un lungo passaggio in cui vi vengono chieste informazioni,

notizie, appunto sulla dazione di denaro che lui avrebbe dato come Direttore del S.I.S.M.I. a questo collaboratore, quindi diciamo, è palese che questa sia la contestazione, anche perché non si vede come una dichiarazione dinanzi a una Commissione Stragi può dare vita a una contestazione di 323, di abuso d'ufficio, quindi per questo ci associamo alla richiesta del Pubblico Ministero. **PRESIDENTE:** sì, gli altri Difensori? **AVV. DIF. EQUIZI:** ...(incompr.) si rimette alla Corte, alla decisione della Corte. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** la Difesa Bartolucci si rimette. **PRESIDENTE:** la Corte si ritira. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: La Corte d'Assise, sulla richiesta formulata dal Difensore dell'imputato Tascio nel corso dell'esame testimoniale di Martini Fulvio di procedere all'esame del predetto in qualità di persona imputata di reati connessi, osserva: dalla requisitoria del Pubblico Ministero, pagina 660, confermata dalle dichiarazioni dello stesso Martini, risulta che a quest'ultimo è stato contestato il fatto di aver ripreso, in qualità

di Direttore del S.I.S.M.I., un rapporto diretto con Demetrio Coliandro, non più dipendente dal Servizio, tale da determinare una deviazione dai meccanismi istituzionali; il Martini ha d'altra parte escluso che l'oggetto di tale contestazione sia stato in qualche modo attinente alla vicenda del disastro di Ustica, né sussistono elementi in contrasto con tale affermazione. In tale contesto è pertanto da escludere l'esistenza di un rapporto di connessione probatoria rilevante ai sensi degli articoli 45 e 450 bis Codice di Procedura Penale del 1930; per questi motivi, dispone che l'esame del Martini prosegua nella qualità di testimone. Quindi io prima le avevo... l'avevo invitata a rendere noto il nome della persona componente la Commissione Stragi che si era alzata e era andata a parlare con i giornalisti. **TESTE MARTINI FULVIO:** Presidente, io non è che abbia la certezza matematica di chi è stato; sarei orientato verso un nome, però vorrei anche farle presente che la... la... ehm... che la... Sessione della Commissione Stragi è una Sessione secretata e quando io, avendo chiesto il... di secretare la Sessione, in seguito sono stato richiesto se volevo desecretarla e davo il

permesso di desecretarla, ho detto di no, ho scritto di no, quindi è difficile risalire al... a quello che è successo durante l'episodio in cui una persona della Commissione Stragi, su cui non sono assolutamente sicuro, perché c'era un certo via vai di persone che andavano e uscivano, sono andate in... in sala stampa. **PRESIDENTE:** sì, però le faccio presente che lei prima, credo di ricordare bene, si era espresso in termini di assoluta certezza in ordine a questa persona, tant'è vero che aveva anche detto che la sua convinzione della fonte di quello che poi era stato riportato successivamente sui giornali, le derivava anche dal buon rapporto che aveva avuto... che aveva con alcuni dei giornalisti, quindi lei in precedenza non aveva manifestato dubbi circa l'identità della persona. Per quanto riguarda poi la secretazione, non vedo bene che... diciamo, rilevanza possa avere, perché noi... tant'è vero che noi i verbali della sue dichiarazioni alla Commissione Stragi li abbiamo acquisiti agli atti del procedimento, che sono atti pubblici, quindi non capisco bene che rilevanza abbia la questione della secretazione nella esattezza del suo ricordo. **AVV. DIF. NANNI:**

Presidente, mi permette? **PRESIDENTE:** no! **AVV.**

DIF. NANNI: grazie! **TESTE MARTINI FULVIO:** il discorso è questo qua, non è stato l'unico che è uscito quella sera e quindi quando i giornalisti mi hanno riferito che qualcuno aveva fatto questa dichiarazione, a un certo punto io onestamente fare un nome che... ehm... potrei incorrere anche a una... a una denuncia da parte di questo Tizio, che dice: "Non sono stato io". Io non ho elementi per poter... sicuri per poter dire questo qua.

PRESIDENTE: e la persona che si è alzata chi è stata, chi era? Se la ricorda lei? Lei ha detto che a un certo punto ha visto una persona che si alzava. Ora, a parte il fatto se poi questa persona che si alzava abbia... sia stata la stessa che abbia riferito quelle frasi riportate poi nei giornali, se la ricorda? **TESTE MARTINI**

FULVIO: io non so se è stato lui a riferire la frase, una persona che si è alzata in quel momento è stato l'Onorevole o Senatore, adesso esattamente non lo so, Di Iulio. **PRESIDENTE:** va bene. **GIUDICE A LATERE:** senta, io le volevo fare solo una domanda. Le sono state chieste le valutazioni sulla base della sua competenza e la sua esperienza, allora le volevo chiedere, lei si

ricorda del fatto che, in relazione alla vicenda di Ustica, pervenne la notizia relativa ad Affatigato, si ricorda questa vicenda? Che giunse la notizia che sull'aereo sarebbe stato... sarebbe stato questa persona vicina agli ambienti di destra, Affatigato? Se la ricorda questa storia? **TESTE MARTINI FULVIO:** sì, uno dei nomi, delle piste... delle piste, diciamo, lasciate raffreddare, erano due: uno era Affatigato, il secondo era che sull'aereo ci sarebbe stato un noto mafioso con un nome evidentemente... ehm... con un altro nome. Questa era una delle... delle cose che mi ricordo che abbiamo accennato quando io parlai con Parisi. **GIUDICE A LATERE:** ecco sì, però le volevo chiedere, siccome venne questa notizia di Affatigato, poi il nome di Affatigato ritornò anche in relazione alla strage di Bologna e poi risultò invece che Affatigato sull'aereo non c'era. **TESTE MARTINI FULVIO:** sì. **GIUDICE A LATERE:** allora, sulla base della sua competenza, come inquadra una notizia del genere che arriva subito dopo...? **TESTE MARTINI FULVIO:** beh, una spiegazione così è difficile darla, bisognerebbe che... io nel 1980 non ero... non ero al Servizio, quindi forse a caldo avrei potuto dare

un giudizio molto più professionale, mi ricordo che quando successivamente si discusse su questa... su questa cosa, venne fuori il nome di Affatigato, che poi dopo invece risultò che non c'entrava per niente, ma per dire che quando succedono cose di questo genere, di solito ci sono sempre due o tre tesi che vanno seguite e, diciamo, verificate, la tesi Affatigato è stata evidentemente seguita, perché poi è venuto fuori che non c'entrava niente. Quella del mafioso, che io sappia, non è mai stata approfondita sufficientemente. In genere, quando succedono fatti di questo genere, potrei citare anche altri casi, ma non mi sembra qui il luogo, partire con una idea preconcepita è un errore... è un errore colossale, noi nel caso di stragi o di cose di questo genere, abbiamo avuto etichette date il giorno dopo, e questo al... sia ai Servizi che alle Forze di Polizia crea un grosso inconveniente per il semplice motivo che la spinta politica delle volte porta a raffreddare delle piste che invece sarebbe stato opportuno seguire. Questo vale anche nel caso, per esempio, della strage alla... alla stazione di Bologna.

PRESIDENTE: su questo punto ci sono domande? **AVV.**

DIF. BIAGGIANTI: Presidente, io una, della Difesa Bartolucci... **PRESIDENTE:** no beh, prima era la Parte Civile, allora... **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** ah, mi scusi. **AVV. P.C. BENEDETTI:** senta Ammiraglio, lei parlando della Commissione Stragi, di quella seduta, ha detto che... e se c'è opposizione, Presidente, io già da ora chiedo di risentire eventualmente le parole riferite precedentemente dall'Ammiraglio Martini, che questa... diciamo il fatto che una persona della Commissione Stragi avesse riferito ai giornalisti... **PRESIDENTE:** no, scusi eh Avvocato, quello... quella mia non era una domanda, ma era un invito... infatti non è stata domanda su una circostanza parti... era l'invito a indicare il nome di quella persona, quindi quell'argomento ora è chiuso; l'unico argomento nuovo che è emerso dalla domanda della Corte, è la questione Affatigato, diciamo. **AVV. P.C. BENEDETTI:** per me, Presidente, non ci sono problemi, io volevo solamente sapere chi erano i giornalisti presenti a quella... **PRESIDENTE:** no, va be'... **AVV. P.C. BENEDETTI:** ...se ricorda il nome. **PRESIDENTE:** no, va bene, ma tanto questo non... non... **AVV. P.C. BENEDETTI:** va bene, e allora... **PRESIDENTE:** ...oggetto della domanda.

AVV. P.C. BENEDETTI: ...e allora non ho domande.

PRESIDENTE: quindi era solo per la questione Affatigato. Ci sono domande? Nessuna. **AVV. DIF.**

BIAGGIANTI: io soltanto una, se me la consente, era relativa a una precisazione fatta in Commissione Stragi il 27 giugno del '90 dall'Ammiraglio Martini. **PRESIDENTE:** su

Affatigato? **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** non è proprio su Affatigato, ma su cose dette in Commissione Stragi, anche in relazione alla contestazione che aveva fatto la Parte Civile prima. **PRESIDENTE:**

no... **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** se la ritiene, senno non... **PRESIDENTE:** la ringraziamo Ammiraglio, buongiorno, può andare. **TESTE MARTINI FULVIO:**

buongiorno. **PRESIDENTE:** va bene, allora per quanto riguarda il... la questione relativa al teste, lì credo abbiamo chiarito l'equivoco.

Quindi rinviemo al 4... **AVV. DIF. NANNI:**

Presidente... **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. NANNI:**

...chiedo scusa, ho chiesto prima in Cancelleria a che punto fossero le citazioni per i testi della Difesa e mi è stato detto che già ormai sono partite e credo quasi confermate.

PRESIDENTE: quelle del 4 e dell'8? Sì, sono già partite. **AVV. DIF. NANNI:** oh, peraltro...

PRESIDENTE: ah, uno è... è deceduto... **GIUDICE A**
LATERE: sì, il Questore... Panetta. **PRESIDENTE:** è
deceduto Panetta. **AVV. DIF. NANNI:** Panetta. Oh,
peral... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. NANNI:**
dicevo Presidente, che il Cancelliere mi ha anche
riferito di essere in attesa del deposito del
libretto giudiziario previsto dall'articolo 419,
vecchio Codice di... **PRESIDENTE:** sì, ma le
citazioni sono partite, eh, non è che... **AVV.**
DIF. NANNI: certo, e il 28, Disposizioni di
Attuazione. Io in relazione a questo volevo
chiederle appunto se la Corte, il Presidente,
ritengano indispensabile l'applicazione, cioè
ritengano di dover applicare... dico meglio, se
confermano quanto già anticipato a proposito
dell'applicazione di questa norma, perché se così
fosse avrei bisogno di prendere la parola qualche
minuto per prospettare una... **PRESIDENTE:** ma
perché non dovrebbe essere applicata? Ecco,
non... non so, è previsto, quindi non... **AVV.**
DIF. NANNI: certo, certamente. Allora, vorrei
sollevare una questione di illegittimità
costituzionale di questa norma, del combinato
Disposto dell'articolo 419 del Codice di
Procedura Penale del 1930 e 28 delle Disposizioni

di Attuazione a quel Codice di Procedura Penale, esattamente l'articolo 28 della Legge 602 del '31. In particolare la questione attiene all'illegittimità di quelle norme per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge; l'articolo 24 comma 2 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo; l'articolo 111 della Costituzione, che al secondo comma stabilisce che il processo si celebra nel contraddittorio tra le Parti, in condizioni di parità davanti a un Giudice terzo e al comma terzo aggiunge che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata del reato ha la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa. A me sembra, sembra a questa Difesa che le norme richiamate già dal Presidente qualche udienza fa, cioè l'articolo 419 del Codice di Procedura Penale del 1930 e conseguentemente l'articolo 28 di quelle Disposizioni di Attuazione che prima ho citato, siano in contrasto con le norme della Costituzione che ho indicato. Perché? Allora, la

premessa è che evidentemente, come dice l'articolo 419, qui siamo al di fuori dell'ipotesi del gratuito patrocinio. Le Parti private non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le citazioni e per l'indennità all'interprete e ai testimoni e le spese per le citazioni dei Consulenti tecnici da esse richieste. Questo è il 419 del Codice abrogato. E non è senza motivo che sottolineo come siamo al di fuori dell'ipotesi di gratuito patrocinio, perché non so, chiedo ai Giudici popolari se avete mai avuto occasione di parlare con i Giudici togati, non vedo perché dovrete averle avute veramente, di che cos'è il gratuito patrocinio; è la possibilità che l'Ordinamento attribuisce, conferisce, riconosce a qualsiasi cittadino italiano, di stare in giudizio a spese dello Stato, ad una condizione, che abbia un reddito inferiore ai 18 milioni annui, 9.200 Euro annui. Allora, perché? Perché ci rendiamo conto tutti di come in questo procedimento evidentemente avere un reddito di 18 milioni annui, che significa un milione e mezzo al mese, una volta che uno si paga l'affitto, eccetera, non potrebbe mai avere un Avvocato che gli

garantisce l'assistenza... quante udienze abbiamo fatto? Non lo so, comunque vi rendete conto di che cos'è che la legge riconosce come gratuito patrocinio. Qui siamo al di fuori, perché questi imputati fino ad ora non hanno ritenuto di sollevare questioni, di fare niente. E allora sono persone che non hanno diritto, perché hanno un reddito superiore ai 18 milioni annui, di avere la difesa a spese dello Stato. Ma sono persone imputate in un procedimento che nasce, lo sapete, venti anni fa, le indagini sono durate diciannove anni, non diciassette, diciannove, perché nel '97 si sono formalmente chiuse, poi sappiamo che una coda di indagini c'è stata. Un procedimento nel quale, ce lo ricordava il Presidente qualche udienza fa, fino adesso sono stati sentiti, se ho fatto bene gli aggiornamenti dei suoi conti, Presidente, duecentoventicinque testi indicati dall'Accusa. Duecentoventicinque testi indicati dall'Accusa, migliaia di testi sentiti in istruttoria, adesso dobbiamo cominciare a far sentire i testi della Difesa. Do soltanto i parametri, che voi peraltro conoscete, per verificare se e in quali limiti allora un imputato in questo procedimento si deve sentire

tutelato, garantito dalla legge, anzitutto sotto il profilo dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, perché non lo so, non lo so quanti testi occorrerà sentire per la Difesa, potrebbe... potrebbe manifestarsi nel corso del dibattimento l'inutilità, la superfluità di qualcuno dei testi indicati nella mia lista e quindi potrebbero essere di meno di quelli che sono adesso. Però il numero, le proporzioni sono talmente grandi che non tutti i cittadini italiani hanno la possibilità per difendersi di anticipare le spese del treno, dell'aereo, a tutti i testi che devono venire. E quindi questo è il primo profilo. Se noi, se noi riteniamo legittima, per assurdo dico io, la disposizione dell'articolo 419 del Codice di Procedura Penale del 1930, dobbiamo ammettere che non tutti i cittadini sono uguali, perché chi ha le possibilità economiche per sostenere le spese di tutti i testi necessari, non uno in più, non uno in meno, ma di tutti i testi necessari per sostenere la propria difesa, può difendersi, chi non ce l'ha, non può difendersi. Ma, e allora sarebbe violato l'articolo 3 della Costituzione, il quale articolo 3 però è strettamente connesso

con l'articolo 24, che non dice: "Tutti i cittadini hanno il diritto di difendersi", no, dice che il diritto di difendersi è inviolabile; ecco la rilevanza della uguaglianza di tutti quanti. Nel processo quella uguaglianza significa che non si può violare il diritto di ciascuno, e quindi a maggior ragione non lo si può violare in ragione delle sue condizioni economiche. Ma quella norma è in contrasto stridente soprattutto con l'articolo 111 della Costituzione; ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità, le parti, Accusa, Difesa, in condizione di parità, davanti a un Giudice terzo. L'Accusa, la Difesa, hanno i loro testimoni, il Giudice è terzo, deve limitarsi a regolare l'assunzione delle prove secondo le regole che il Codice detta, e avremo modo di esaminarle, ma non può certo incidere sulla facilità più o meno grande che ha una o l'altra parte di sostenere le spese per avere dei testimoni, a carico o a discarico. In sostanza, laddove l'articolo 3 impone che tutti i cittadini siano... (incompr.) davanti alla legge, l'articolo 111 dice che dentro il processo l'Accusa e la Difesa devono avere le stesse

condizioni, le stesse armi, devono poter utilizzare le stesse armi per combattersi in questo, fra virgolette, naturalmente, in questo... in questo agone. Allora, la illegittimità di questa norma emerge con evidenza alla luce di queste disposizioni della Costituzione, alla luce del comma tre dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede il caso... non può esserci norma più specifica, quando dice che l'accusato ha la facoltà, la legge deve garantire all'accusato, e quindi la legge che non lo garantisce è illegittima, la legge deve garantire all'accusato la facoltà di convocare i testimoni a difesa nelle stesse condizioni dell'Accusa. Il problema, a mio giudizio, non è di numeri, cioè non si può stabilire una proporzione... 225 testimoni? Allora 225 testimoni... non ha senso no? Non ha senso, no, perché altrimenti vi proporrei... quante migliaia sentiti in istruttoria? Ed è quell'istruttoria che ci ha portato a questo processo, altrettante migliaia... non esiste a mio giudizio, non si pone, un problema di numero. Si pone però un problema di inviolabilità del diritto di Difesa. Il Pubblico Ministero correttamente non ha avuto

nessuna difficoltà a selezionare, a ipotizzare un numero di testimoni che dovessero sostenere l'Accusa e a farli venire qui, perché? Perché il Pubblico Ministero rappresenta lo Stato, perché lo Stato ha delle disponibilità economiche, per definizione, illimitate, salvo i limiti di bilancio, chiaro; ma una proporzione tra disponibilità economica della parte Stato, impersonata nel Pubblico Ministero, e la parte imputato, non può esserci. Non riesco a definirla perché è improponibile, ecco, non è sproporzionata, è proprio ontologicamente inesistente una possibilità di proporzionare la disponibilità economica dello Stato e quella dell'imputato, e allora? E allora questo ci dice che se deve intervenire una diversa possibilità economica nella possibilità di difendersi, se vale l'articolo 419 significa che Accusa e Difesa nel nostro processo non sono sullo stesso piano, non sono nelle stesse condizioni come invece prescrive il comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione. Diceva prima il Presidente, correttamente, quasi a dirmi, perché non me l'ha detto: "Non capisco perché pone questo problema, la norma esiste e va applicata". Il ragionamento

che vi propongo io è questo: la norma esiste, è una norma di legge generale e astratta, il legislatore, nel 1930... non lo può fare adesso, figuriamoci nel 1930, non può certo ipotizzare diciannove anni di indagine, migliaia di testi escussi. Sta all'interprete, sta a voi verificare anzitutto se questo tipo di norma ha una possibilità di essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, cioè in modo che qualsiasi cittadino italiano abbia la stessa possibilità di difendersi, in modo che il diritto di difendersi sia inviolato da quella disposizione, in modo che la Difesa e l'Accusa in questo specifico processo possano avere le stesse possibilità, possano citare i propri testi alle stesse condizioni. Se poi questa possibilità non esiste, di interpretare la norma in questo modo, evidentemente, evidentemente dal mio punto di vista avete il dovere, una volta che riteniate questo, di sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché una norma di questo tipo, che viola così apertamente le norme della Costituzione, certamente non può esistere nel nostro ordinamento, e dobbiamo fare in modo che venga eliminata. Io non credo, io, questa Difesa,

personalmente non crede che possa fondatamente sostenersi una interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 419, alla luce di quello che ho detto finora, ma in questo momento però, nel momento in cui abbiamo presentato il primo elenco di testi e si pone il problema di rispettarla quella norma, perché avremmo dovuto depositare e dovremmo depositare al più presto quel libretto giudiziario di cui parla l'articolo 28 delle Disposizioni di attuazione, diventa rilevante valutare la legittimità di questa norma in questo processo. Permettetemi un piccolo approfondimento, perché questa Difesa quando prende la parola nell'ambito delle sue possibilità fa di tutto per evitare che si perda tempo, e dunque ho pensato indispensabile valutare se e in che termini la Corte Costituzionale un problema di questo tipo se l'è già posto, e se l'è già posto nel '67, sono passati diversi anni, la Sentenza numero 93 del '67 ha effettivamente dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 419 del Codice di Procedura Penale del 1930, sollevata all'epoca, evidentemente, con riferimento agli articolo 3 e 24 della

costituzione. Qualche cosa la devo sottolineare però a proposito di questa Sentenza, anche se velocemente, perché certamente non è una cosa difficile da osservare. Diverso il sistema costituzionale in cui si muoveva la Corte Costituzionale nel 1967, rispetto alla Costituzione che abbiamo oggi, nel 2002, rispetto a un art. 111 che era formulato in maniera totalmente diversa. Essendo diverso il sistema costituzionale era diverso pure il sistema processuale, non l'articolo 419 in sé considerato, tutto il sistema processuale era diverso e in qualche modo aderente al sistema costituzionale dell'epoca. E allora risulta evidente, ove si tenga conto di queste circostanze, di come le argomentazioni spese quella volta dalla Corte Costituzionale, con la sentenza che ho citato, la numero 93 del '67, per ritenere non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 419, non possono più valere. Quali erano, brevemente, queste argomentazioni? Allora, innanzi tutto la ratio dell'articolo 419: "La ragione di questo articolo - dice la Corte Costituzionale - sta nell'onere - la ragione dell'onere di

anticipazione delle spese - sta in uno stimolo ad un uso cosciente del diritto di Difesa, e quindi sta ad evitare possibili abusi per fini dilatori o sterili; a tal fine...", sottolineava la Corte Costituzionale, cioè per evitare possibili abusi della facoltà di citare testi a difesa, per evitare intenti dilatori, "...non è sufficiente - diceva la Corte Costituzionale - il potere che l'articolo 420 del Codice vecchio riconosce al Presidente di ridurre le liste testi, perché quel potere - scriveva la Corte Costituzionale all'epoca - va esercitato all'inizio del dibattimento attraverso una deliberazione sommaria e riguarda soltanto la sovrabbondanza...", eccetera. Già questo ci dice che questo argomento non può valere, perché il Presidente, a mio giudizio correttamente, in questo procedimento non ha potuto e non ha esercitato il potere in quella forma sommaria che riteneva la Corte Costituzionale all'inizio del dibattimento; il potere di riduzione non è mai stato esercitato. Può esserlo, certamente, nel corso del dibattimento, ma può essere esercitato quel potere di riduzione evidentemente nei limiti in cui il sistema processuale del 1930 lo

consentiva, e cioè per eliminare le prove non pertinenti direttamente all'oggetto del processo, le prove inammissibili per legge e le prove sovrabbondanti, e deve farlo con Decreto motivato, ci deve spiegare perché. Vedete, perché questo, perché quell'argomento evidentemente non vale nel nostro caso e la Corte, il Presidente, ha, mantiene questo potere da poter esercitare nel corso del dibattimento, non lo ha perso per averlo esercitato prima. E una volta che venga correttamente esercitato questo potere di riduzione delle liste sovrabbondanti nel corso del dibattimento, si toglie ogni possibilità a una ipotesi di intento dilatorio da parte della Difesa, perché c'è il potere di eliminare ciò che sovrabbonda, ciò che è manifestamente inutile e ciò che è illegittimo. Poi c'era un altro argomento in quella Sentenza: quella norma avrebbe il fine di impedire le smoderatezze nell'impiego dei mezzi difensivi, e per impedire queste smoderatezze, questi possibili abusi nell'esercizio dei mezzi difensivi c'è l'onere appunto di anticipare le spese dello Stato, ma quest'onere può essere controbilanciato dal potere che al Giudice viene riconosciuto nel

vecchio sistema processuale dall'articolo 457 comma 2. Come lo intende quel potere la Corte Costituzionale nel '67? Come potere da esercitare a proposito di una notizia della necessità di acquisire nuovi testi, 457 comma 2, ci dice che quando nel corso del dibattimento, se nel corso del dibattimento si ha notizia di nuovi mezzi di prova, l'esistenza dei quali risulta dimostrata in modo certo e si riconosce la necessità di assumerli, la Corte, il Tribunale o il Pretore può disporre anche d'Ufficio, con Ordinanza, che siano citati i testimoni da esaminarsi occorrendo a termine degli articoli... eccetera. Quando nel corso del dibattimento si ha notizia dell'esistenza dei mezzi di prova dei quali si riconosce la necessità; allora, diceva la Corte Costituzionale, la parte intanto deve avere l'onere, e poi comunque può intervenire la Corte laddove la parte non adempia a quel dovere di anticipare le spese, valutando la necessità o meno di sentire quei testi. Ma quello è il Giudice del 1967; che il Giudice una cosa simile non la possa più fare ce lo dice l'articolo 111 della Costituzione. Che necessità avrebbe la Costituzione di stabilire che il processo è un

processo di parti in condizioni di parità davanti a un Giudice terzo, se non quello di togliere al Magistrato la facoltà di decidere ciò che è necessario e ciò che non è necessario? Come potrebbe oggi ritenersi terzo un Magistrato cui fosse rimessa la valutazione della mera necessità delle prove testimoniali richieste dalla Difesa? Quindi anche questo secondo argomento che è servito alla Corte Costituzionale per dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale allora sollevata dell'articolo 419 non può certo valere oggi, perché abbiamo il baluardo insuperabile rappresentato dall'articolo 111; perché questo sistema costituzionale si porta appresso un diverso sistema processuale che addirittura precede le modifiche della Costituzione, sistema processuale nel quale evidentemente il Giudice non ha il potere di giudicare la necessità per valutare se ammettere i testi oppure no. Il Giudice deve regolare il potere delle parti di chiedere l'assunzione dei mezzi di prova, limitarsi ad escludere quelle manifestamente sovrabbondanti e quelle contrarie alla legge, e poi può intervenire integrando l'assunzione delle prove ma valutando l'assoluta

necessità, che è cosa, e ce lo dice la Giurisprudenza di legittimità che per anni si è occupata di interpretare l'articolo 507 del nuovo Codice di Procedura Penale, è cosa ben diversa da una valutazione di necessità mera, dico io. Deve valutare l'assoluta necessità, perché è un Giudice terzo, perché siamo in un processo di parti, perché il cardine del processo non è più, come diceva la Corte Costituzionale nel '67, l'indisponibilità dell'accertamento penale, ma è la terzietà del Giudice, nell'ambito di un processo di parti che agiscono su un piano di parità. Una volta... e scusatemi per questo approfondimento di una Sentenza... che però c'è stata e sullo stesso tema, apparentemente, perché è diverso il contesto, una volta che ci liberiamo del fardello di questa pronuncia di irrilevanza della questione, di non fondatezza della questione della legittimità dell'articolo 419, a mio giudizio risulta evidente la illegittimità costituzionale di quella norma, alla luce dell'attuale ordinamento costituzionale e, come dicevo prima, per i motivi che dicevo prima che sono il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3, l'art. 24, l'inviolabilità del

diritto alla Difesa e l'articolo 111 negli aspetti che ho più volte ricordato. Il motivo è ancora una volta quello cui già accennavo prima, di una evidente, ho detto prima ontologica, sproporzione tra le disponibilità economiche della parte Stato rispetto alle disponibilità economiche della parte imputato, per cui le due parti non potrebbero mai essere in condizione di parità come prescrive la Costituzione, se ammettessimo la perdurante vigenza di quella norma. E un altro piccolo inciso: qui non stiamo parlando... perché la Corte Costituzionale nel '67 ce lo ha detto, dice: "Nel nostro ordinamento non c'è nessuna norma che stabilisce la gratuità della Difesa", ma io non sto parlando di gratuità, intendiamoci, non è un problema di gratuità o meno, il problema è l'anticipazione, è che se io oggi... se il mio assistito oggi ha la disponibilità necessaria per non subire nessun condizionamento nella citazione di tutti i testi e soltanto quelli che sono necessari per la sua Difesa. Non che poi una volta che si accerti, con Sentenza passata in giudicato la colpevolezza, io poi non debba essere chiamato a rispondere delle spese processuali, questo già esiste nel nostro

ordinamento. E a mio giudizio, per quanto possa interessare, è correttissimo, cioè l'imputato che commettendo un reato ha dato luogo alle spese processuali, una volta che viene accertata la sua colpevolezza con Sentenza definitiva, deve evidentemente rifondere queste spese; quindi, non è questo il problema, non è che invoco una gratuità, assolutamente no. Invoco il vostro giudizio sulla legittimità di una norma che dovendo, a norma dell'articolo 111 della Costituzione, mettere in condizione di parità Accusa e Difesa, però dice: "Chi vuole chiamare i testi deve anticipare le spese". E in un processo come questo, non lo sto a ripetere quali sono le caratteristiche di questo processo, evidentemente sono... non lo so, ce ne sono forse di cittadini in Italia che possono sostenere queste spese. La ricchezza... **AVV. DIF. BARTOLO:** non cittadini. **AVV. DIF. NANNI:** come? **AVV. DIF. BARTOLO:** non cittadini, qualcosa di più. **AVV. DIF. NANNI:** cittadini, sono sempre cittadini, la ricchezza sta diventando nella nostra società un valore, che quindi merita un premio, non davanti a Voi, non qui, noi qui. Che uno sia ricco o no non deve incidere sulla possibilità o no di difendersi. Io

dovrei chiudere qui, forse potrei chiudere qui il mio intervento, limitandomi a formalizzare la richiesta, cosa che faccio, per altro, che la Corte voglia sollevare la questione di legittimità della norma nei termini che prima ho indicato e che, se la Corte ritiene, potrò riassumere. Però un altro aspetto mi preme sottolinearlo, dopo quello che ho detto potrebbe essere sottinteso, però ci tengo perché forse lo devo: ma veramente non c'è nessun intento dilatorio. Certo, ci rendiamo conto che se ritenete di sollevare la questione di legittimità costituzionale qualche mese questo processo si fermerà, è il nostro ordinamento che lo prevede, ma potrei dirvi che l'ho fatta, l'ho sollevata, la questione, per sacro rispetto delle regole ordinamentali secondo come io le intendo, come mi hanno insegnato a interpretarle. Non vi direi la verità. La verità per cui io ho sollevato questa questione è che il mio assistito non ha la possibilità materiale di convocare tutti i testimoni di cui ci sarebbe bisogno per sostenere la Difesa in questo processo. Forse è per questo stesso motivo che vi sottopongo una questione subordinata alla questione di legittimità

costituzionale. Già è stata sperimentata nell'ambito di questo procedimento la possibilità di applicare in via analogica determinate norme del nuovo ordinamento processuale in un processo come questo in cui avete deciso deve applicarsi il vecchio Codice di Procedura Penale. A mio giudizio il vizio di costituzionalità che ho lamentato con riferimento all'articolo 419 del vecchio Codice di Procedura Penale e 28 di quelle Disposizioni di attuazione, potrebbe non risultare sanato dalle nuove disposizioni laddove queste nuove disposizioni non vengano però interpretate nell'unico modo che a giudizio di questa Difesa è conforme a costituzione. Cosa intendo dire? Il nuovo Codice disciplina la materia in maniera diversa, l'articolo 144 delle Disposizioni di attuazione stabilisce al primo comma lo stesso onere per la Difesa di anticipare le spese necessarie alla citazione dei testi, alle indennità, al rimborso delle spese di viaggio. Il secondo comma di quell'articolo, dell'articolo 144 delle Disposizioni di attuazione, riconosce però al Presidente il potere discrezionale di esonerare la parte dall'anticipare queste spese per alcuni o per

tutti i testi. L'articolo 206 dà ulteriore attuazione a questa disposizione, e l'articolo 22 delle norme regolamentari sempre del nuovo Codice integrano la disciplina. La differenza tra la vecchia e la nuova disciplina è nel sistema complessivo. Mi permetto di analizzarla nella massima sintesi che mi è possibile. Il 144, Disposizioni di attuazione del nuovo Codice, al primo comma, contiene una disposizione assolutamente analoga, direi coincidente, con quella dell'articolo 419 vecchio Codice, l'onere delle parti di anticipare le spese. Il sistema nuovo però cosa prevede? Anzitutto che all'inizio del dibattimento il potere della Corte non sia quello di eliminare le testimonianze che appaiono sovrabbondanti ma, secondo il 468 comma 2 del nuovo Codice, eliminare quelle che appaiono manifestamente sovrabbondanti, e questa è una piccola differenza e non è irrilevante. Dopo di che le norme che vi ho già citato, l'articolo 457 vecchio Codice, il potere di integrare l'istruttoria dibattimentale ove risulti necessario, per il vecchio Codice; il potere e dovere di integrare l'istruttoria dibattimentale ove risulti assolutamente necessario, nel nuovo

Codice. Cos'è che è cambiato? È cambiato... è cambiata la dimensione, è cambiata l'efficacia, la forza, la possibilità di esplicazione di questi poteri da parte del Giudice, nel senso di essere stati ridotti. Il vecchio Codice diceva: quelle sovrabbondanti; il nuovo: quelle manifestamente sovrabbondanti. Non entrare nelle parti che devono essere loro gli attori primi del processo. Il vecchio Codice diceva: quando è necessario; il nuovo Codice: quando è assolutamente necessario. Entra il meno possibile nell'integrazione, perché? Perché il Giudice è terzo, deve stare al di sopra. Questo è il nuovo assetto processuale e costituzionale, perché il nuovo processo, il processo penale introdotto nel 1988 in Italia è un processo di parti, prima ancora che intervenisse a sancirlo la norma costituzionale. È quindi a mio giudizio alla luce di questo contesto che va interpretata la disposizione che prima richiamavo dell'articolo 144 comma 2 delle disposizioni di attuazione del nuovo Codice di Procedura Penale. In che senso? Come fa... quella norma, forse l'ho dimenticato, quella norma nell'attribuire al Presidente il potere di esonerare le parti dall'anticipare le

spese per alcuni o per tutti i testi, non dà dei parametri, non dà dei criteri, sembrerebbe un potere assolutamente discrezionale. Ecco perché, dicevo, dobbiamo valutare se c'è una interpretazione conforme a Costituzione di queste norme, il che significa: troviamo dei parametri che renderebbero legittimo l'esercizio di questo potere. Allora il parametro certamente non può essere quello... non può essere... come devo dire, una cosa diversa tra i due paletti che il Codice prevede, cioè la manifesta sovrabbondanza da una parte e l'assoluta necessità dall'altra, bisogna stare in mezzo. Stando in mezzo non si può recuperare la mera necessità del vecchio Codice, perché non sarebbe un Giudice terzo quello che presume di decidere se una prova, una testimonianza di Difesa è necessaria oppure no, necessaria, meramente necessaria. Una interpretazione potrebbe essere quella che adotti come parametro le capacità economiche dell'imputato, ritrasformate in... va be', non c'è bisogno di trasformarle, vi dedicate allo studio della dichiarazione dei redditi, fate i conteggi di tutte le spese che ci vorrebbero per tutti i testi indicati nelle liste, e poi? Poi

dovete limitarvi a verificare: "Con questo reddito è possibile citarli tutti, tranne quelli manifestamente sovrabbondanti?". Sì o no? Se no ti esonero dalla anticipazione, se sì non ti esonero. Il problema vero, però, è proprio questo: quando si potrebbe esercitare questo potere? Quando potrebbe essere... in che modo potrebbe essere esercitato il potere che le nuove disposizioni di attuazione riconoscono al Presidente, in che modo potrebbe essere esercitato questo potere perché non sia violato il precetto costituzionale di parità tra Accusa e Difesa e di possibilità per la Difesa di citare i testi a propria difesa, alle stesse condizioni con cui li ha citati l'Accusa. Non ve lo ricordo che sono passati diciannove anni, che sono duecentoventicinque i testi finora sentiti. Un parametro potrebbe essere quello di attivare i poteri, non ancora esercitati ai sensi del vecchio Codice, 420, di riduzione delle liste sovrabbondanti, però alla luce del nuovo Codice, quelle manifestamente sovrabbondanti, quelle vietate dalla legge. Ma una volta eliminate quelle che appaiono manifestamente sovrabbondanti e quelle vietate, perché il precetto

costituzionale sia rispettato, tutti gli altri testi indicati dalla Difesa dovrebbero, in relazione a tutti questi testi dovrebbe essere esonerata la Difesa dall'anticipazione delle spese. Secondo la Difesa questa è l'unica lettura costituzionalmente corretta delle nuove disposizioni che altrimenti sarebbero illegittime per gli stessi motivi che ho sviluppato con riferimento alle vecchie disposizioni. E quindi di tutti esonerare dal pagamento, dall'anticipazione, non dal pagamento che potrà essere postumo, ove intervenga la condanna, ma dall'anticipazione delle spese in relazione a tutti i testi che, di volta in volta, nel corso del dibattimento le Difese dovranno indicare perché siano citati. Ora è evidente che in un processo come questo e così singolare, il fatto di poterli indicare di volta in volta implicherà automaticamente una autoriduzione delle liste, nei termini della manifesta sovrabbondanza e della illegalità. Ma tutto ciò che è necessario la Difesa dovrà chiederlo e credo che l'ordinamento dovrà riconoscere la possibilità che quei testi vengano citati alle stesse condizioni dell'Accusa. Solo in questi termini,

secondo me, potrebbe darsi una lettura conforme a Costituzione dell'articolo 144 delle Disposizioni di attuazione del nuovo Codice di Procedura Penale, se e nei limiti in cui la Corte vorrà ritenerlo applicabile in via analogica come è stato fatto per altre disposizioni. Altrimenti la mia richiesta principale, la sintetizzo, è quella che la Corte voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli 419, Codice di Procedura Penale del 1930, e 28 Disposizioni di attuazione della Legge 602 del '31, per contrasto... per dedurne insomma la illegittimità in quanto contrastanti con l'articolo 3, 24 comma 2 e 111 della Costituzione nei termini in cui ho precedentemente illustrato.

PRESIDENTE: sì. Gli altri Difensori degli imputati? **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** la Difesa del Generale Bartolucci si associa alla prima richiesta relativa alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Avvocato Nanni, in relazione all'articolo 419 e 28, Disposizioni di attuazione, in contrasto all'articolo 3, 24 e 111 della Costituzione. Per quanto riguarda la questione subordinata fatta dall'Avvocato Nanni, la fa propria aggiungendo che l'articolo 144,

secondo comma delle norme di attuazione del nuovo Codice, proprio in virtù di un'applicazione analogica, che credo possa essere consentita anche tenendo conto dell'Ordinanza emessa da questo Tribunale, da questa Corte, permette appunto un'applicazione e la Difesa del Generale Bartolucci chiede che il Presidente voglia espressamente esonerare dall'anticipazione delle indennità relative alla citazione dei testi della Difesa l'imputato Bartolucci. È un potere discrezionale del Presidente, io credo che proprio la discrezionalità che volutamente il legislatore ha lasciato al Presidente e alla Corte, permetta nel caso concreto di adattare la norma a questo processo. È un processo particolare, è un processo che nasce da un'istruttoria durata venti anni, più di un milione di atti raccolti, migliaia di testi sentiti nel corso dell'istruttoria, ci ha detto l'Avvocato Nanni di aver assunto la notizia che fino a questo momento ne sono stati sentiti duecentoventicinque dalla Pubblica Accusa. Proprio per queste dimensioni macroscopiche io credo che questo processo abbia bisogno di un intervento discrezionale del Giudice, che

permetta agli imputati di esercitare il loro diritto di Difesa e che gli permetta di esercitare questo diritto di Difesa nella stessa misura in cui la Pubblica Accusa ha esercitato la sua funzione. Il mio assistito in caso contrario non avrebbe, credo, disponibilità economiche per poter sostenere l'onere probatorio relativo al pagamento delle indennità dei testimoni. Naturalmente questo porterà i Difensori a limare le liste testimoni e le indicazioni dei testimoni della Difesa che dovranno essere ascoltati e quindi ribadisco che laddove non si ritenga di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, l'unico modo per consentire la celebrazione di un giusto processo sia quella di un intervento discrezionale del Presidente che, ai sensi dell'articolo 144 secondo comma, esoneri l'imputato dall'anticipazione dell'indennità ai testimoni. Grazie! **PRESIDENTE:** la Difesa Ferri? **AVV. DIF. EQUIZI:** Signor Presidente, la Difesa Ferri fa proprie quelle eccezioni e considerazioni già svolte dagli Avvocati Nanni e Biaggianti e fa espressa domanda, ai sensi del secondo comma dell'articolo 144, di esonerare il Generale Ferri dall'anticipazione delle spese

necessarie per la citazione dei testimoni.

PRESIDENTE: Difesa Tascio? **AVV. DIF. BARTOLO:**

Signor Presidente, io in qualità di Difensore del Generale Tascio mi associo alle richieste, alle eccezioni sollevate dall'Avvocato Nanni. Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione che dico subito non sarà di natura giuridica perché già l'Avvocato Nanni ha sicuramente trattato in modo esaustivo il tema giuridico. Sarà di natura sostanziale, perché poi ciò che è diritto non è solo forma ma anche sostanza. E allora, se guardiamo alla sostanza del problema mi sia consentito dire che noi potremmo, con tutta tranquillità, porre alla Corte ma anche al Pubblico Ministero e anche alle Parti Civili un interrogativo. Pensa ognuno dei componenti di questa Corte che possa essere tollerata all'interno di un sistema democratico una norma che pregiudica in modo evidente, palese, sostanziale, colui che non è ricco? È ammissibile che in uno Stato di diritto colui che è ricco possa fare delle cose che colui che è povero non può fare? Questo è il nocciolo del problema. Il cittadino ricco si potrà permettere di citare tremila testimoni, il cittadino povero ne potrà

citare tre; il cittadino ricco già si può avvalere, normalmente, di Avvocati di grido, il cittadino povero può e deve utilizzare Avvocati meno noti. Tutte queste sono problematiche che stanno nelle norme ma che credo che poi stiano nella mente di ognuno di voi, di noi e di voi. Un discorso che va proprio alla sostanza del problema, perché io chiedo anche a chi, con qualche atteggiamento un po' diffidente, in quest'aula mi osserva in questo momento, se una volta finito sotto processo si sentirebbe un cittadino tutelato dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale che sancisce l'uguaglianza, sostanziale e non formale. E non credo che si debba dire altro, perché non credo che un cittadino debba, a sue spese, dimostrare la sua innocenza, giungendo a un paradosso del quale proprio io non mi ero reso conto ma del quale sono stato informato solo ora, che mi fa veramente annichilire; io cittadino, accusato per venti anni da coloro che hanno ascoltato tremila testi, sono andati in America, sono tornati dall'America, hanno interrogato tutti i Periti possibili e immaginabili di questo mondo, e questo mi piace e questo non mi piace, oggi mi

piace, domani lo cambio, io vi devo anticipare queste spese per dimostrarvi che sono innocente e poi non me le ridate? Se le ritiene lo Stato italiano, se le tiene lo Stato italiano che mi ha distrutto, che mi ha rovinato la carriera, che mi ha fatto spendere decine e decine di milioni per fare fotocopie, perché se per caso noi un giorno abbiamo bisogno di una fotocopia con urgenza, noi dobbiamo pagare fior di quattrini. Una fotocopia, la signora ci potrà dare una mano, ci viene fatta pagare quanto? Quattromila, seimila lire. E tutti questi non sono problemi che riguardano il diritto all'uguaglianza sostanziale dinanzi alla Legge, c'è scritto là. Voi lo rivolgete a noi quel monito, ma dovrete voi avere un monito identico su quella parte dell'aula. La legge è uguale per tutti ed è giusto che lo sia nella sostanza e non nelle forme. C'è da dire questo, il collega Nanni lo ha già detto ma io mi trovo pienamente d'accordo con lui, in effetti il problema di legittimità costituzionale investe delle norme del Codice del 1930. Mi sia consentito dire, senza mezzi termini, del Codice fascista, là diritti ce n'erano pochi. Non è che i Tribunali si ponessero molti problemi sui

diritti alla Difesa, eccetera. Ci sarà pure qualcuno tra noi che starà pensando con nostalgia a quei tempi, ma non è più così. Lo ha voluto Dio e lo vogliamo noi, uomini di questa Repubblica, e quelle norme se dovessero essere ritenute ancora in vigore da questa Corte o meglio ancora applicabili in questo processo, non possono, non possono non essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e non ci si richiami la Sentenza della Corte alla quale faceva riferimento l'Avvocato Nanni, perché evviva Dio, come scriveva Giuliano Vassalli nel commentare una delle tante pronunce della Corte in materia penale, non abbiamo più una Corte che arriva a dire quelle aberrazioni. È aberrante, mi sia consentito dire, leggere una Sentenza della Corte Costituzionale che mi dice che io lo strumento del pagamento lo utilizzo come deterrente nei confronti dell'imputato per indurlo a rinunciare a dei testi. Ci rendiamo conto? Viva Dio, ripeto, è una Sentenza che risale al 1967, un altro contesto, un'altra realtà normativa, giuridica, ma soprattutto sociale, oggi mi auguro che nessuno di voi, né Lei, né Lei, né Lei, né Lei, né Lei, né Lei, né Lei, pensi che un'affermazione di un

principio di questo tipo possa considerarsi esatta. Diciamolo senza mezzi termini, è errata, inaccettabile. Ed è per questo che devo dire io, discostandomi un po' dall'Avvocato Nanni, credo che in effetti questa Corte non possa ancora una volta richiamandosi, se non vado errato, a un principio enunciato sin dalle prime battute di questo procedimento, alle norme contenute nel nuovo Codice di Procedura Penale. Perché se non erro la Corte ebbe a stabilire che il vecchio Codice di Procedura Penale sarebbe stato applicabile soltanto in tutti quei casi in cui le vecchie norme non fossero risultate in contrasto con i principi dell'ordinamento vigente. E che qua quel contrasto ci sia credo che noi lo si possa dare per pacifico. E allora, posta questa premessa in relazione alle vecchie norme, la Corte mi consentirà di soffermarmi anche velocemente, perché è già stato detto tutto quanto doveva essere detto, sull'articolo 144 delle Disposizioni di attuazione alle quali si faceva riferimento poc'anzi. È vero, anche il nuovo Codice di Procedura Penale enuncia nel primo comma di questa disposizione quel vecchio principio: "La parte deve...". Io ritengo che

però la sola ragione per la quale questa norma può continuare a vivere nel nostro ordinamento sta nella scelta fatta dal legislatore che, subito dopo aver fissato questo principio, ha introdotto un secondo comma che fissa una precisa eccezione al principio. Perché se non ci fosse il secondo comma, noi quel 144 primo comma non potremmo sottoporlo al vaglio della Corte Costituzionale, c'è però quel secondo comma di questa disposizione che rappresenta, mi sia consentito di usare questo termine, la valvola di sicurezza di questa norma. Perché è ovvio che una sua ratio questa norma la può trovare soltanto se la si legge proprio come potremmo dire il polmone del 144, primo comma. Il 144, primo comma, fissa un principio ma il legislatore sa che quel principio non potrebbe essere rispettato, non potrebbe essere collocato, fissato all'interno di una norma se quel principio non avesse a fianco un'altra norma che gli consente di diventare un principio molto, molto, molto elastico. In altre parole il legislatore dice: "In linea di principio chi anticipa le spese sono le parti, ma sappiate che io, fin d'ora, stabilisco che questo principio dovrà vivere all'interno del sistema

attraverso il secondo comma di questa disposizione, perché io legislatore mi rendo conto che quel principio non può vivere così e semplicemente e do a te Giudice, mi rincresce che la dia, investa soltanto di questa responsabilità il Presidente, ma do a Lei Presidente il potere di decidere in quali casi questo principio deve essere applicato e in quali casi questo principio non deve essere applicato". È solo questa disposizione che può salvare quel 144, primo comma, perché se non ci fosse questo secondo comma quel 144 non si potrebbe non considerare così come non si potevano non considerare incostituzionali le vecchie norme. E allora io credo che il vero problema sia riuscire a stabilire quando dovrà trovare applicazione quel secondo comma. Cioè quando può il Presidente, come dice la norma, utilizzare... avvalersi, chiedo scusa, avvalersi di quella facoltà che gli viene attribuita dal secondo comma. E qua credo che più che l'Avvocato Bartolo, la parola spetti ancora una volta alla Corte Costituzionale. E io devo dire che ripensando, ma così, lo ammetto, a braccio, a quelle che sono le Sentenze della Corte Costituzionale che hanno in molti casi

voluto enucleare dei principi, dei criteri, devo dire che mi viene sempre da pensare alla Sentenza che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 5 e cioè la 364 dell'88, laddove sorse il problema di individuare l'errore inevitabile. Bene, quali criteri in quell'occasione, così come in altre Sentenze, ha suggerito la Corte? Criteri oggettivi prima di tutto, la Corte Costituzionale ogni qualvolta ha dovuto affrontare questo tema dell'individuazione di criteri generali ha detto: "E' bene che si faccia riferimento innanzi tutto a dei criteri oggettivi, in seconda battuta, sempre e comunque è opportuno utilizzare anche dei criteri soggettivi". Sì, che poi detto con una parola la dottrina alla quale inseriamo l'Avvocato Nanni ovviamente ha detto: "Va be', ma allora ci troviamo di fronte a delle Sentenze che dicono che debbano essere adottati dei criteri misti". Bene, e allora se vogliamo leggere l'articolo 144, secondo comma, tentando di individuare quei criteri che devono regolare l'applicazione noi non possiamo non dire, innanzi tutto, in prima battuta che il criterio deve essere oggettivo. E allora io vi chiedo: quale criterio più oggettivo della rilevanza di un

processo? E come si può dire che il processo che è in atto e che si sta celebrando in quest'aula non è un processo importante? La Corte lo ha detto, se non vado errato, mi correggerà il Presidente, quando sorse il problema delle riprese audio visive in quest'aula. La Corte giustamente, giustamente, rilevò che data l'importanza di questo procedimento non poteva non riconoscersi il diritto a chi lo avesse voluto fare di effettuare delle riprese audio visive in quest'aula. E allora, se la Corte si attenesse già a questo criterio oggettivo enunciato da questa Corte, il Presidente credo non potrebbe non ritenere applicabile in questo caso la previsione contenuta nel secondo comma. Ma abbiamo detto la stessa Corte Costituzionale, noi non vogliamo prospettare una nostra interpretazione di quella disposizione, ci rifacciamo ad autorevolissime fonti quali le Sentenze della Corte, la Corte ci ha detto: "Il criterio oggettivo deve essere il primo criterio però sappiate che è necessario e opportuno anche tenere conto laddove è opportuno, necessario, dei cosiddetti criteri soggettivi". E in questo caso il criterio soggettivo non fa altro che avallare

l'interpretazione che è imposta dal primo criterio oggettivo, perché quella valutazione di natura soggettiva, non può portare questa Corte a prendere in considerazione un dato e che cioè la spesa economica che gli imputati dovrebbero affrontare per citare questi testi a discarico sarebbe enorme, eccessivo. Mi sia consentito dire senza mezzi termini, ingiusta. Che si possa o che non si possa, perché io ritengo che sia ingiusto che si debba chiedere al Generale Tascio di dar fondo alla sua pensione per citare dei testi in quest'aula, anche ammesso che ce la possa fare. Ma lo chiedo a voi, ma se voi foste imputati, voi Giudici Popolari, sarò anche più drastico, uno dei vostri familiari fosse imputato in un processo, voi esistereste a dar fondo a tutte le vostre risorse per poter dimostrare la sua innocenza? Sono sicuro di no. Certo, dipende dai casi, se fosse mia moglie potrei anche dubitarne ma non vogliamo arrivare a tanto. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** non posso dirlo perché la mamma non c'è, quindi... E allora, il criterio oggettivo ce lo impone, il criterio soggettivo lo rende opportuno e necessario, io chiedo che quindi quella previsione di cui

all'articolo 144 venga applicata in questo procedimento, salvo ovviamente per quei testi che la Corte ritenesse manifestamente irrilevanti o superficiali, no chiedo scusa, superflui. Questo credo che sia il punto, questa è la questione che vi si pone oggi e mi sia consentita un'ultima battuta, Presidente, perché veramente credo di doverlo dire in quest'aula e me ne assumo le mie responsabilità. So che sto per dire delle cose antipatiche, odiose, ma noi vorremmo una cosa, Presidente, e lo diciamo sin da ora, che il problema dei costi non condizionasse questo dibattito. Presidente noi non vogliamo essere giudicati da un Tribunale che ha il problema dei costi di una Corte d'Assise che sta in piedi da mesi o per anni, a noi non interessa perché se così fosse sarebbe ingiusto, a noi non interessa se ogni giorno in quest'aula lo Stato italiano sta spendendo decine di milioni. È stato deciso a monte, non da noi, e questo lo diciamo proprio con determinazione Presidente, perché è un problema che ci preoccupa, ci rendiamo conto, una Corte d'Assise istituita solo per questo processo, una Corte d'Assise che occupa un'intera aula di un palazzo di giustizia, una Corte

d'Assise che deve sopportare dei costi giorno dopo giorno, a cominciare dalle registrazioni e via dicendo, ma ci si consenta di dire che non sia mai questo il criterio di giudizio.

PRESIDENTE: Parte Civile? **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: Presidente è possibile trenta secondi, proprio trenta. **PRESIDENTE:** va be', e allora... dieci minuti, dieci. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: La Parte Civile? **AVV. P.C. GIANNUZZI:**

Presidente, per l'Avvocatura dello Stato, Parte Civile pubblica, Presidenza del Consiglio e Ministero della Difesa. Ho ascoltato con interesse le argomentazioni sollevate dai Difensori che indubbiamente pongono un problema, un problema diciamo serio, è inutile nascondercelo. Credo che però su questo, anche seguendo l'insegnamento di questa Corte d'Assise a proposito di questioni di costituzionalità che sono state sollevate precedentemente e seguendo anche l'insegnamento della Corte Costituzionale, credo che laddove vengano in questione esigenze di tutela di diritti costituzionali fondamentali, come sono quelli del diritto di Difesa, dell'uguaglianza non solo formale ma anche

sostanziale di tutti i cittadini, della esigenza appunto che le differenze socio economiche non condizionino la possibilità effettiva di difendersi, credo che la prima ipotesi che debba essere valutata, la percorribilità dell'ipotesi è quella di trovare nell'ambito del sistema, se possibile, delle interpretazioni non confliggenti con la Costituzione. Anche perché, diciamo, se dovessimo analizzare la questione di costituzionalità prospettata da un punto di vista, appunto, di stretta costituzionalità, probabilmente la questione dovrebbe essere ritenuta manifestamente infondata nel senso che, è vero che è necessario assicurare in concreto a tutti i cittadini la possibilità di difendersi in giudizio, però le concrete modalità attraverso le quali l'ordinamento giuridico deve assicurare questa possibilità sono rimesse alla scelta del legislatore. Cioè non può essere un Giudice, sia pure autorevole come la Corte Costituzionale, a stabilire quali siano le modalità concrete perché, per esempio, già la Costituzione conosce e indica al legislatore l'istituto, appunto, della Difesa dei non abbienti e attribuisce al legislatore, articolo 24, terzo comma,

l'individuazione di quelli che sono gli istituti, diciamo, diretti a tutelare i non abbienti. E quindi, in un caso del genere, laddove ci siano difficoltà concrete che dovrebbero essere poi ovviamente documentate, di citare dei testi e di citarli avendo la possibilità economica di farlo, dovremmo reperire all'interno dell'ordinamento questi istituti. Non potrebbe essere la Corte Costituzionale, sia pure richiamando, diciamo, dei principi fondamentali. Io credo che però nel caso concreto, e su questo bisogna dare atto alla Difesa che si è fatta carico di reperire nell'ordinamento delle norme che opportunamente applicate potrebbero in concreto assicurare la soddisfazione di questa esigenza di tutela del diritto di Difesa, alla luce del nuovo articolo 111 della Costituzione, e su questo punto ritengo appunto che la Corte potrà valutare la possibilità di applicare analogicamente l'articolo 144, Disposizioni di attuazione, secondo comma, tenendo conto, appunto di... tenendo conto dei testimoni da citare, salvo quelli manifestamente sovrabbondanti, che come è stato giustamente ricordato anche dalla Difesa, possono comunque essere esclusi, alla luce di

parametri obiettivi che sarà poi in concreto la Corte a dover valutare. Possono essere, appunto, quelli... sicuramente l'importanza del processo, sicuramente, credo, anche le condizioni economiche degli attuali imputati. Quindi ritengo, appunto, che la questione di costituzionalità possa non essere affrontata perché c'è la possibilità, dando una interpretazione ampia, diciamo analogica, dell'articolo 144, Disposizioni di attuazione, proprio conformemente al Vostro insegnamento. Appunto Voi, Signori Giudici, ci avete dato la possibilità di applicare già in questo processo delle norme come quelle relative alle modalità di assunzione dell'esame testimoniale che garantiscono appieno i principi, il rispetto dei principi costituzionali, pur all'interno, diciamo, dell'applicazione del Codice previgente. Per questi motivi ritengo, appunto, che la questione di costituzionalità possa non essere affrontata e invece possa essere valutata positivamente la possibilità di fare applicazione analogica dell'articolo 144 Disposizioni di attuazione del Codice del 1988, sulla base delle facoltà discrezionali riconosciute al Giudice

dall'ordinamento. **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C.**
FLICK: la Parte Civile Davanzali e la Parte
Civile "Itavia" si associano a quanto detto dalla
Parte Civile, Avvocatura dello Stato. **PRESIDENTE:**
Avvocato Benedetti? **AVV. P.C. BENEDETTI:**
Presidente, proprio sentendo le argomentazioni
soprattutto dell'ultimo Avvocato che ha parlato,
il Difensore del Generale Tascio, a questa Difesa
diciamo verrebbe l'istintiva voglia di opporsi
fermamente alle richieste della Difesa degli
imputati e verrebbe questa voglia proprio
seguendo le argomentazioni della Difesa del
Generale Tascio. Perché vedete, Giudici Popolari,
sostanzialmente qui si è detto: "Questo processo
è un processo importante, gli imputati sono
imputati importanti e quindi noi che siamo ottimi
professionisti e che possiamo rappresentare...
cioè gli imputati possono permettersi degli
ottimi Avvocati, proprio perché sono degli
imputati importanti in un processo importante,
allora noi chiediamo che vengano cambiate le
regole del gioco e chiediamo una diversità di
trattamento rispetto a tutti gli imputati che si
sono seduti davanti alle Giurie fino ad oggi e
che probabilmente si sederanno di fronte ad una

Giuria domani e dopodomani". Perché? Perché è stato detto a Voi, Giudici Popolari, se vi dovesse succedere un caso del genere, un caso analogo voi potreste diciamo affrontare queste spese? Allora io vi chiedo: avrebbero potuto, potrebbero affrontare queste spese il panettiere, l'imbianchino, il camionista, non di fronte a processi dove ci sono quattrocento, cinquecento, seicento testimoni, ma dove ce ne sono venti, quindici, dieci? No, non lo potrebbero fare, come non lo possono effettivamente fare oggi tutti i normali cittadini, anche quelli che sono ammessi al gratuito patrocinio, perché non si possono permettere difese di Avvocati e di Professori illustri e dovranno ricorrere, come è stato detto proprio qui dalla Difesa degli imputati, ad Avvocati, diciamo, che non sono professionalmente così preparati come, fra questi mi metto anche io, e quindi dovranno affrontare delle Difese così, un po' abbozzate. Voi vedete che dopo la prima udienza, dopo le prime due udienze, ci sono dei padri, delle madri, dei fratelli che oggi non possono venire qui a sentire, a cercare di capire perché è morto il figlio, perché è morto il padre, perché è morta la sorella; non lo possono

fare, non lo possono fare perché non hanno le possibilità economiche come, Presidente, mi scusi, perché qui ci debba essere una parità tra le parti e si indicano come parti solamente gli imputati e il Pubblico Ministero, c'è anche la Parte Civile e la Parte Civile in questi anni, seppure ha avuto il potere, teoricamente, formalmente, di potersi fare assistere, di poter partecipare a questo procedimento, in questi venti anni non lo ha potuto concretamente fare, non lo ha potuto concretamente fare perché le vedove, i figli, non avevano le possibilità economiche per chiedere ad un Avvocato di viaggiare, di andare di qui, di andare di là, di andare a sentire questo interrogatorio o quest'altro interrogatorio. Quindi io ritengo che proprio per le argomentazioni che sono state usate, qui si arriverebbe ad una disparità di trattamento, questo sì, tra chi imputato importante che ha raggiunto nella propria vita delle cariche prestigiose e che quindi gode anche di un trattamento pensionistico di un certo tipo, si è potuto permettere e si può permettere un certo tipo di Difesa e di convocare alcuni, decine, centinaia di testimoni e chi invece

finora, anche in questo procedimento, non lo ha potuto fare e che siamo sicuri che in futuro non lo farà, perché queste questioni vengono sollevate solo quando ci sono i processi importanti davanti agli imputati importanti. Perché queste argomentazioni mi ritornano alla mente già sentite in altri processi, magari dove a sollevarle erano proprio maestri, ad esempio, dell'Avvocato Bartolo, cioè l'Avvocato Coppi, che dinanzi ad imputati importanti in processi importanti, hanno sollevato queste pregevoli argomentazioni. Allora, io invece chiedo Presidente che fino... che anche in questo processo si possa andare avanti come si è sempre fatto dinanzi a tutti gli imputati, quelli che appunto dal cetto più umile a quelli economicamente più svantaggiati fino a quelli più importanti o più ricchi. Altrimenti quali sarebbero le conseguenze? Va be', questa Parte Civile ha dovuto, ha voluto, è stata costretta a limitare la propria lista testi proprio perché non poteva permettersi di citare cinquanta, cento, duecento testimoni e quindi ora che succederebbe? Rimettiamo in termini la Parte Civile così, sulla base di queste nuove norme che

la Corte volesse applicare, o in base al giudizio della Corte Costituzionale? Anche la Parte Civile ha il suo diritto a convocare trecento, eventualmente, duecento testimoni, perché mi auguro che coloro che hanno perso la madre, il padre, il fratello, il figlio hanno uguali diritti, mi auguro, seppure persone meno importanti che nella loro vita non hanno fatto, diciamo, delle... hanno ricoperto degli incarichi così importanti, che sono delle semplici vedove, possano anche loro esercitare pari diritti. Questo dal punto di vista concreto perché siamo scesi appunto nella concretezza di questo processo; se invece vogliamo ritornare ad un profilo più generale di interpretazione delle norme, io ritengo che per quanto riguarda l'articolo 24 e 111 della nostra Costituzione, il 24 che dice: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, la Difesa è un diritto inviolabile...", stiamo parlando di poteri, di facoltà da parte dei soggetti di poter esercitare il proprio diritto, non stiamo parlando in concreto perché la legge, diciamo, non può prevedere ogni singolo caso concreto in cui una

persona ha la possibilità di esercitare in concreto il proprio diritto e anche perché ritengo che l'articolo 3 della Costituzione, per essere correttamente interpretato debba avvalersi in questo criterio ermeneutico, del secondo comma. Dopo aver detto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, eccetera, dice: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza...", quindi già i nostri costituenti hanno previsto il modo, le modalità, purtroppo non applicate, in cui lo Stato deve mettere tutti i cittadini nelle condizioni concrete di poter legittimamente esercitare effettivamente il proprio diritto. Sganciare il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione dal secondo comma, io ritengo che possa dare adito ad una interpretazione distorta di questa norma costituzionale. E finisco dicendo: è stato evocato il famoso giurista Vassalli, la verità Presidente è che la vergogna che c'è in questo Stato e la vergogna che accomuna, ovviamente, non in concreto anche il Giudice Vassalli in quanto

Ministro della... di Grazia e Giustizia, è che il gratuito patrocinio si applica a coloro che hanno un reddito inferiore a diciotto milioni, ed è stato da poco modificato ma, ritiene questa Parte, in maniera vergognosa, perché da quindici milioni si è passati a diciotto milioni. Diciotto milioni non ci rientra neanche un operaio, neanche diciamo una persona che lavora in fabbrica, basta che prende un milione e settecentomila lire e già supera, scavalca questo reddito. Questa è la vergogna, ma detto questo, queste sono le norme di questo Stato, queste sono le regole che il potere legislativo, attraverso i rappresentanti che noi eleggiamo, si è dato, quindi chiedo che venga rigettata la questione, l'eccezione di illegittimità costituzionale. Poi, Presidente, nonostante questa Difesa ha detto che sarebbe tentata di chiedere il rigetto anche dell'applicazione del secondo comma, proprio coerentemente a quel profilo di gentleman agreement, come lo chiamano gli inglesi, a cui tenta, magari a volte non riuscendosi, di attenersi, per quanto riguarda l'applicazione del secondo comma dell'articolo 144 delle Disposizioni di attuazione del nuovo Codice di

Procedura Penale, si rimette alle decisioni di questa Corte. **AVV. P.C. SCUZZARELLA:** Avvocato Scuzzarella, Difesa Osnato, Parte Civile Osnato. Mi oppongo anche qui alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Difesa e mi rimetto alla Corte per quanto riguarda l'applicazione analogica dell'articolo 144, nuovo Codice. **PRESIDENTE:** Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** la questione sollevata dalla Difesa è una questione indubbiamente di notevole respiro e che investe tematiche indubbiamente di grande rilevanza e di attualità. Ritiene il Pubblico Ministero per ciò che concerne l'eccezione di costituzionalità che essa però non possa ritenersi fondata in quanto occorre tener presente nella valutazione sia dei principi costituzionali, sia poi della ponderazione reciproca dei principi tra di loro, che principio fondamentale è anche quello della relatività, cioè non tutti i principi possono essere realizzati in maniera sostanzialmente totale e radicale proprio per i principi di compatibilità tra i vari altri principi che, dovendosi contemperare tra loro, impediscono che ciascun principio sia realizzato in maniera totale. La

questione sollevata, che nel caso specifico attiene soltanto all'anticipazione delle spese di giustizia, è in realtà però solo la punta di iceberg di un problema più vasto, perché se si volesse porre un problema di eguaglianza in ordine alla realizzazione concreta ed effettiva del principio di Difesa, allora dovremmo ritenere che in processi di un certo rilievo non solo le spese di giustizia ma anche gli onorari degli Avvocati, anche le spese per le fotocopie, le spese per le investigazioni difensive, in qualche modo, almeno a livello di anticipazione, non dovrebbero essere a carico degli imputati. Sotto certi profili questo è un processo particolare, esempio, ci sono certamente alcuni testi per cui le anticipazioni sono molto onerose, ma direi non sia seriamente contestabile che il maggior peso attenga onorari degli Avvocati, e soprattutto spese di copie di atti, che sono estremamente voluminosi. Né, credo, si possa fare riferimento, pur con riferimento all'articolo 111 della Carta Costituzionale, al principio del Giudice terzo, in quanto come già detto da questa Procura con riferimento ad altre eccezioni sollevate, Giudice terzo non vuol dire però Giudice meramente

arbitro di regole. Giudice terzo vuol dire certamente Giudice imparziale, Giudice indipendente, ma nel nostro sistema che è il sistema, diciamo, occidentale che non è il sistema anglosassone, il Giudice non è solo arbitro delle regole, è Giudice che deve necessariamente anche giudicare sul fatto e quando si giudica sul fatto, indubbiamente e necessariamente, bisogna anche caricarsi di un pizzico, dicevamo, di spirito investigativo. Ecco, poi andremmo però troppo fuori tema sul problema di quanto in realtà non ci sia una nettissima distinzione tra sistema accusatorio e inquisitorio ma qui è inutile, data l'ora, perdersi in questo sistema. Quindi ritiene il Pubblico Ministero che anche con riferimento all'articolo 111, la questione di costituzionalità sollevata non possa ritenersi fondata, proprio per quel rispetto del principio di relatività del principio di adeguatezza che implica quindi anche un riferimento necessariamente a norme ordinarie, a leggi ordinarie, che deve ispirare necessariamente tutta l'interpretazione dei principi costituzionali. Rileva anche il Pubblico

Ministero che la questione di costituzionalità nei termini così come sollevati dalla Difesa, in realtà poi dovrebbe investire, anche se non è detto espressamente, anche l'articolo 144, secondo comma, del nuovo Codice, di cui poi, in via subordinata, si invoca l'applicazione analogica in questo processo, in quanto nei termini attuali l'articolo 144, secondo comma, non è che garantisce l'anticipazione di tutte le spese per anticipazione testi, lascia una valutazione discrezionale, quindi, al Presidente. E quindi nello spirito della eccezione di costituzionalità sollevata dalla Difesa, esso dovrebbe riguardare anche il 144, secondo comma. Ritiene però il Pubblico Ministero di poter accedere alla tesi subordinata della Difesa, nel senso di ritenere applicabile l'articolo 144, nella sua estensione e quindi anche il secondo comma, a questo processo appunto alla luce dell'articolo 111. Ripeto, già Codesta Corte ha fatto applicazione di questa interpretazione delle norme del vecchio Codice collegate alle nuove, per ciò che concerne la nuova vigenza del 111 all'inizio del processo, ove ad esempio ha ammesso, ha ritenuto di dover seguire il principio

della cross examination, nonché quello dell'iniziativa delle Parti nella conduzione degli interrogatori, nella scelta soprattutto dei testi, di posporre alla fine a differenza del vecchio rito, l'esame, l'interrogatorio degli imputati. Ritiene il Pubblico Ministero che indubbiamente alla luce del 111 che indubbiamente rafforza, dandogli maggior peso costituzionale, il diritto alla Difesa e soprattutto la parità delle Parti, che... il 144, soprattutto il secondo comma, che è poi la parte nuova rispetto al vecchio 419, ponga appunto quella linea di giusto equilibrio che dà una concreta attuazione, dà una dimensione relativa, quindi fattibile, quindi equo contemperamento tra valori costituzionali di tipo diverso, a quelle esigenze prospettate. In quanto, indubbiamente, dare al Presidente della Corte la possibilità di dispensare i Difensori e credo che la norma debba intendersi anche Difensori delle Parti Civili, della possibilità dell'obbligo di anticipare le spese, sia un qualcosa che indubbiamente può eliminare gli aspetti più vistosamente contrari all'esercizio del diritto alla Difesa che in processi del genere possano prospettarsi. Io

direi che si possa, la Corte possa serenamente ritenere applicabile in via analogica il 144, secondo comma, proprio nei termini in cui detto articolo è così formulato, senza neanche dargli interpretazioni più larghe come la Difesa mi sembra adombrare. Cioè nel senso che il Presidente possa, non necessariamente per tutti, anche solo per taluni testi, dispensare le Parti dall'anticipo delle spese di giustizia. Valuterà la Corte i criteri da seguire; a titolo meramente semplificativo, direi che certamente quei testi per i quali l'anticipazione di spese di viaggio si palesi particolarmente onerosa e di notevole entità, penso a taluni testi americani non compresi nelle liste del Pubblico Ministero, o testi per i quali si renda comunque necessario l'uso del mezzo aereo, sia un criterio indubbiamente valido e da seguire. Quindi conclusivamente il Pubblico Ministero si oppone al sollevamento dell'eccezione di costituzionalità, ritiene applicabile invece in via analogica, sulla base dell'interpretazione del novellato articolo 111 della Carta Costituzionale, l'articolo 144 del nuovo rito negli stessi precisi termini in cui esso è stato

indicato dal Codice del 1988. **PRESIDENTE:** la Corte si riserva e rinvia all'udienza del 4 marzo, ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso.

L'udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **126** pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO